10

DECIMA DIOECESANA

SYNODUS

S. BENEVENTANÆ ECCLESIÆ

Ab Eminentiss. & Reverendiss. in Christo Patre, & Domino

FR. VINCENTIO MARIA

Ordinis Prædicatorum, Tituli S. Sixti S. R. E. Presb. Cardinali Ursino Archiepiscopo.

Celebrata die 24. Augusti MDCXCV.





BENEVENTI. MDCXCV.

E Typographia Archiepiscopali.

DECRETUM
DE APERITIONE SYNODI.

In nomine Sanctissimæ, ac Individuæ Trinitatis Patris, & Filii, & Spiritussancti. Amen.

Fr. Vincentius Maria Ordinis Prædicatorum, Miseratione Divina Tit. S. Sixti S.R.E. Presb. Cardinalis Ursinus, S. Metropolitanæ Ecclesiæ Beneventanæ Archiepiscopus.



Vangelicam Mulierem, decem drachmarum possessione fruentem, in hac decima Synodo, quam, Deo auctore, coëgimus, præclarum exhibemus exemplar: illa siquidem non pro onere, sed tanti eas habebat, ut, una amissa, lucernam accenderit, & domum everrens, donec inveniret, quæsierit. Ita & decem Synodos, veluti decem drachmas, sollicitè custodiendas damus; tantùmque absit, ut decimam hanc, oneris quis existimet auctarium, ut accensa potiùs lucerna, ne vel unius constitutionis decidat apex, nocturna etiam manu versare non prætermittat. Quocircà eandem Synodum superiore anno jam indictam hac ipsa die 24. Augusti 1695. ad Omnipotentis DEI, & JESU CHRISTI Filii ejus Domini nostri, SS. Deiparæ, S. Michaëlis Archangeli, B. Apostoli Bartholomæi, Sanctorum Pontificum nostrorum Januarii, & Barbati, Sanctorum Dominici, & Philippi Nerii, cæterorumque nostræ Civitatis Sanctorum Patronorum, aliorumque Sanctorum gloriam, honorem, & laudem apertam esse, atque inceptam volumus, promulgamus, & decernimus.

Reliqua Decreta nempè de modo vivendi in Synodo, de Ministris Synodalibus, de præjudicio non afferendo, de non discedendo, de oratione

publica, de Fidei professione, & de cæteris hujusmodi habentur in Actis, quæ in Archiepiscopali Cancellaria servantur.

TIT. I.

De Constitutionibus.

CAP. UNIC.

Diœcesanæ Synodi, novennio elapso celebratæ, confirmantur.

NOvem Diœcesanas Synodos, unà cum eorum Appendicibus ab anno *1686.* usque ad proximè præteritum *1694.* a Nobis editas, typis datas, & promulgatas, præsenti decima Synodo confirmamus, & ab omnibus, quorum interest, inviolabiliter observari mandamus, sub pœnis in illis statutis, & comminatis.

TIT. II.

De Consuetudine.

CAP. UNIC.

Ordinariæ Processiones per antiquas tantùm vias ducantur. Extraordinariis ab Archiepiscopo, sivè ab ejus Vicario, viæ præscribentur.

QUemadmodum consuetudinis, ususque longævi non levis est auctoritas [a]; ita plerumque discordiam pariunt novitates. Quocircà præcipimus, ut tam in Civitate, quàm in Diœcesi Processiones haberi solitæ per vias antiquitus consuetas persolvantur: per novas autem procedere vias auctoritate præsentium omnibus inhibemus. Quod si extraordinariæ fuerint processiones, a Nobis, nostrovè generali Vicario, viæ, per quas habendæ erunt, designabuntur.

(a) *C. Cum Consuetudinis, de Consuetudine.*

TIT. III.
De Majoritate, & Obedientia.

CAP. I.

Perturbatus Titulorum ordo componitur.

SIcuti varietas membrorum per diversa officia, & robur corporis servat, & pulchritudinem repræsentat: [a] ita varietas personarum in diversa nihilominus officia distributa, & fortitudinem, & venustatem Sanctæ Dei Ecclesiæ manifestat. Cum itaque diversis officiorum gradibus diversi debeant tituli respondere, ad tollendam super hoc ortam in nostra Civitate, & Diœcesi confusionem, Edictum in Appendice exhibendum omninò servari mandamus.

CAP. II.

Campanæ in laicorum officialium electione non pulsandæ.

UT Sacrarum Campanarum sonitus, sacris tantùm ministeriis destinatus, in usum non convertatur profanum, districtè præcipimus, ne quis Archipresbyter, sivè quicunque Ecclesiæ Rector pro Syndici, sive cujuslibet laici officialis electione eas pulsari patiatur.

TIT. IV.
De Diaconis Sylvaticis.

CAP. UNIC.

Diaconi Sylvatici qua disciplina continendi.

NE Diaconi, qui Sylvatici appellantur, ad Sylvas potiùs, quàm ad Ecclesias pertineant, Rectores Ecclesiarum, quarum servitiis

(a) *C. singula dist. 89.*

vitiis adſcripti ſunt, eos ad illa adimplenda compellant; ut earundem ſcilicet Eccleſiarum pavimenta verrant, lampades concinnent, campanas pulſent, paræciæ pueros, puellasque, Chriſtianæ Doctrinæ rudimentis imbuendos, convocent, & ad Eccleſiam ducant, docenti aſſiſtant, eumque coadjuvent. Quod ſi hujuſmodi ſervitia præſtare contempſerint, eorum nominibus ad Nos delatis, in antiquas ſylvas rejicientur.

T I T. V.
De rebus Eccleſiæ alienandis, vel non.

C A P. I.

Statutum, quo ſolemnitates pro Capitulo Metropolitano, & Manſionariorum Collegio præſcribuntur, ne Canones in cenſuationibus faciendis, vel innovandis ad libitum minuantur, in alia Collegia, & Beneficiarios extenditur.

ECcleſiarum bonis non leve damnum inferunt (quemadmodum ex peculiari, & generali ſtatu redituum Capituli noſtri, noſtrique Manſionariorum Collegii, necnon aliarum Eccleſiarum, poſt terræ-motum anni 1688. efformato deprehendimus) Præbendati, Eccleſiarum Rectores, & Beneficiarii illi, qui vel ſolemnitatum neglectu, vel acceptione perſonæ, aut muneris, quod laudemium vocatur, eadem bona, ſivè celeritatem pœnitendam non conſiderantes, ſivè perſonæ favorem, aut præſens emphyteuticæ renovationis præmium, non quod ſucceſſoribus futurum eſt damnum ſpectantes, pro tenui canone concedunt. Quocirca ſtabile, firmum, perpetuumque Statutum, editum die 9. Julii currentis anni 1695. & in Capitularibus ejuſdem noſtri Capituli, auctoritate noſtrâ firmatis, inſertum pro cenſuationibus faciendis, ſivè innovandis quoad maſſam Capitularem, peculiares Præbendas, maſſamque Collegii Manſionariorum, præſenti quoque conſtitutione roborantes, extendentesque ad Collegia, Rectores, & Beneficiarios tam Civitatis, quàm Diœceſis reſpectivè, mandamus, & diſtrictè præcipimus, ne deinceps novæ cenſuationes, ſivè antiquarum renovationes fieri valeant, niſi his, quæ ſubdimus, integrè ſervatis, videlicet:

I. Ut res agatur in pleno Capitulo, in eoq; maturè diſcutiatur.

II. Ut

II. Ut capitulari decreto consueti Provisores deputentur, qui toties mittentur, quoties negotii opportunitas exposcet.

III. Iidem Provisores pleno Capitulo boni illius stabilis, quod censui dari debet, vel cujus census est renovandus, statum referent.

IV. Tunc, & non prius ipsum Capitulum ad deliberandum deveniet.

V. Facta deliberatione, Procurator Capituli, sivè cujuscunque Collegii, aut Præbendatus respectivè pro requisiti assensus, & beneplaciti expeditione in nostra Curia instabit.

VI. Ubi instantia habita fuerit, Curiam nostram regens pro Metropolitano Capitulo, & Mansionariorum Collegio Bibliothecarium primò, deinde Provisores (hos tantùm pro reliquis) vocabit; interrogabitque, ut circa statuendum Canonem suam sententiam, qua instruatur, proferat pro conscientia.

VII. Judex sic instructus, servata forma Constitutionum Synodalium, tum Provincialium Archiepiscopi Cardinalis Sabelli de anno 1567. *Cap. I. de bonorum Ecclesiæ locationibus*, tum Diœcesanarum Archiepiscopi de Palumbaria de anno 1594. *Cap. 3. de offic. Archidiac. & tit. de bonor. Ecclesiæ locationibus*, necnon visitationis nostræ de anno 1694. *Cap. I. de statu Oeconomico Capituli, & Collegii Mansionariorum n. 6.* requisitum assensum, & beneplacitum interponet.

CAP. II.

Quomodò Statutum quoad Beneficiarios extra Capitula intelligatur.

QUoad illos verò Ecclesiarum Rectores, & Beneficiarios, qui extra Capitulum, & Collegia existunt, ubi in nostra Curia institerint, Provisores ab eadem deputentur, ac cætera in Superiori Capitulo præscripta firmiter serventur: nullumque suscipiatur laudemium in emphyteuticis, nisi priùs, an voluntaria canonis diminutio fiat per eandem Curiam inspiciatur, ne alicui liceat cum aliena jactura ditari.

CAP. III.

Pœna in contravenientes statuitur.

SI quis verò a supradictis sivè omnibus, sivè singulis respectivè declinabit, contractus ipso facto nullus sit, & invalidus; & transgresso-

gressores pœnis (ultra a Sacris Canonibus contra alienantes bona Ecclesiastica sine juris solemnitatibus sancitas) etiam arbitrio nostro pro modo culpæ infligendis, plectentur.

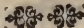
TIT. VI.

De Deposito.

CAP. UNIC.

Tenuia deposita ducatos viginti non excedentia, ne penes Archipresbyteros, & Beneficiarios, sivè locorum piorum administratores, sed penes tutam, & idoneam personam deponantur, anathemate cavetur.

QUamvis Ædem Sacram pro locorum piorum depositis, usque ad investituræ tempus, custodiendis ex Decreto nostri Provincialis Concilii Cap. V. Tit. XXIV. in nostra Civitate constituerimus, constitutamque in nostra nona Synodo Cap. Unico Tit. VIII. denunciaverimus; quia tamen tenuja deposita ducatos viginti non excedentia ad eandem ædem deferre incommodum est, ea consueverunt ipsi Archipresbyteri, & Beneficiarii, ac locorum piorum Oeconomi apud se retinere, quorum nonnulli hujusmodi deposita in suos usus converterunt, sperantes fore, ut tempore investituræ tantundem pecuniæ præstò haberent, quæ spes morte præventos fefellit, ut pluriès accidisse deprehendimus, & depositam summam ab hæredibus repetentes, nullam in eos derivatam hæreditatem comperimus. Quocircà Ecclesiarum indemnitati consulentes, præcipimus, ne præfata tenuja deposita penès Archipresbyteros, & Beneficiarios, seù locorum piorum administratores, sivè Magistros, ut vocant, sed penès tertiam, ut ajunt, tutam, & idoneam personam deponantur. Qui contravenire præsumpserint, excommunicationis pœnæ, nobis reservatæ, ipso facto subjaceant.



TIT. VII.

TIT. VII.

De Regularibus.

CAP. I.

Monialium numerus pro ratione redituum in Monasteriis statuendus.

INter cætera a Sac. Tridentino Concilio sanctè statuta, illud Monialium Monasteriis maximè dignoscitur esse proficuum, (a) quod & antea Bonifacius VIII. Constit. quæ incipit (b) *Periculoso*, decreverat, & nostrum Provinciale Concilium Tit. XXX. Cap.VIII. novissimè executioni demandandum sancivit, ut is tantùm Monialium numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui ex reditibus propriis Monasteriorum commodè possit sustentari. Quod in nostræ Civitatis Monasteriis exequi volentes, pensatis utriusque reditibus, ad hæc statuenda devenimus.

CAP. II.

Numerus Monialium Monasterii S. Petri præscribitur.

CVm reditus Monasterii S.Petri ad ducatos mille quadringētos octoginta sex,grana quadraginta sex cū uno tertio ascendant, & demptis necessariis oneribus ducatorum quadringentorū triginta sex,& granorum quinquaginta, depurati sint annui ducati mille,& quadraginta novem,grana nonaginta sex cum uno tertio. Cumque ulteriùs in dicto Monasterio cellulæ novem, & viginti extent; & ex peritorum sententia pro alimentis uniuscujusque Monialis in hac nostra Civitate ducati saltem sex, & triginta requirantur. Idcircò præsenti cōstitutione decernimus, numerū Monialiū tàm Choristarum,quàm Conversarū in præfato Monasterio octo,& viginti deinceps futurum: & licèt vigesimæ nonæ summa prædicta sufficeret, cum adhuc residui sint ducati unus, & quadraginta, grana nonaginta sex cum uno tertio, & cellula non deesset: residuum tamen

B hoc

(a) *Sess.25.cap.3. De Regular. & Monial.* (b) *C.Periculoso. §.sanè.De statu Regularium in 6.*

hoc pro aliquo extraordinario, & inopinato sumptu, ut prudentem patremfamilias decet, relinquimus.

C A P. III.

S. Victorini Monialium numerus taxatur.

SImiliter cum S. Victorini Monasterii reditus ascendant ad ducatos mille, & viginti, grana octoginta sex cum dimidio; & demptis necessariis oneribus ducatorum quadringentorum, & viginti, & granorum triginta, depurati sint annui ducati sexcenti, & grana quinquaginta sex cum dimidio: cumque ulteriùs in dicto Monasterio extent cellulæ septendecim, pensatis ut supra alimentis, præsenti constitutione decernimus, numerum Monialium tam Choristarum, quàm Conversarum in eodem Monasterio sexdecim deinceps futurum: residuos verò ducatos quatuor, & viginti, & grana sex, & quinquaginta pro inopinatis expensis, ut prætulimus, destinamus.

C A P. IV.

Prætaxatum numerum pro ratione incrementi redituum augeri posse, declaratur.

QVē numerū octo, & viginti in S. Petri, & sexdecim in S. Victorini Monasteriis decernimus (absque præsentium intrà clausurā degentium præjudicio) certum, determinatum, & ordinarium in posterum esse debere; ita tamen, ut si pro præfixa rata annui reditus incrementa suscipiant, numerus quoque augeatur.

C A P. V.

Dos supernumerariarum præfigitur.

SI tamen accidat, ut aliqua puella suprà prætaxatum numerum suscipiatur, ordinariæ ducatorum quadringentorum doti, aliorum ducatorum centum accessionem taxamus. Hujus verò, vel majoris summæ incrementum pro Monasterii statu arbitrio nostro reservamus.

CAP.

CAP. VI.

Dos su pernumerariarum omninò in emptionem bonorum stabilium convertenda. Pœna in contravenientes.

ET quamvis *dos numeraria expendi possit* in utilitatem Monasterii *cum sola licentia Episcopi*, ut sacra Episcoporum Congregatio pluries decrevit (*a*); quoad dotes tamen supernumerarias id sancivit, (*b*) *ut omninò in emptionem bonorum stabilium convertantur*. Quocircà hujusmodi supernumerariarum dotes in bona stabilia, fructifera, & libera, Curia nostra consulta, investiantur, sub pœnis contra alienantes bona Ecclesiastica per sacros Canones statutis.

CAP. VII.

Edictum super Monialium allocutione evulgatur.

ABsque censura silentii, quietis amica, quæ est devotionis nutrimentum, & contentionis obturatio, Religiosorum pacem, & disciplinam stare non posse sancti Patres edixere: idcircò ut à Monialium Monasteriis importuna exterorum allocutio distineatur, edictum hac super re editum, & in Appendice apponendum, adamussim servari mandamus.

TIT. VIII.
De jure-patronatus.

CAP. UNIC.

Quæ Diœcesis Universitates legitimo patronatus jure in nonnullis piis locis gaudeant, edicto promulgantur.

EA erat nonnullarum Communitatum, sivè Vniversitatum in nostra Diœcesi impudentia, ut juris patronatus colore Ecclesias, Cappellas, Confraternitates, hospitalia in servitutem, abs-

B 2 que

(a) *In Ferrarien. 23. Martii 1601. & in Ariminen. 22. Maii ejusdem anni.* (b) *Die 6. Junii 1615.*

que ullo fundationis, vel dotationis titulo, redigerent. Vt igitur legitima patronatuum jura, piæque fidelium voluntates in eorum constitutione subsisterent, ac illegitima, atque ex usurpatione quæsita tollerentur, è Curia nostra edicta generalia, peculiaresque citationes promanarunt, quatenùs interesse habentes infrà terminos, prout de jure, sua autentica documenta, & alia, secundùm juris dispositionem, requisita ostenderent, quibus verum titulum docerent. Cumque Communitates, sivè Vniversitates prætendentes comparuerint, auditis partibus, & consideratis de jure considerandis, eas, quæ obtinuerunt, edicto evulgavimus, quod in Appendice ad futuram rei memoriam exhibemus.

T I T. IX.
De Baptismo.

C A P. VNIC.

Aqua baptismalis pro nova benedictione renovetur.

QVod in prima nostra Diœcesana Synodo *cap. 9. n. 3.* & in nostro Provinciali Concilio *cap. 9.* Tit. XXXVI. præceptum est, ut bis in anno, nempè in utroque Sabbato antè sanctum Pascha, & Pentecosten fons baptismalis omninò consecretur: nonnulli Parochorum ità intellexerunt, ut eandem aquam semel benedictam iterum benedicerent, obliti Ritualis Romani, quod ubi *de materia Baptismi,* sic habet: *hæc, quando nova benedicenda est, in baptisterii sacrarium effundatur,* quod, ut juxtà præscriptum fiat, districtè mandamus.

T I T. X.
De Custodia Eucharistiæ.

C A P. I.

Pixis, non Calix, ostensorii defectum suppleat.

PRocessiones, & expositiones SS. Eucharistiæ, ea fieri debent decenti reverentia, ut undique pietatem spirent. Quocirca ubi loco-

locorum paupertas tabernaculo gestatorio, sivè ostensorio comparando non est, Parochus velatam Pixidem, ut in Viatico deferendo gestari solet, processionaliter gerat, non hostiam in Calice tecto, quod tantùm feria V. in Cœna Domini ob sequentis diei functionem præscribitur.

C A P. II.

Vbi Pixis exponitur, fiat saltem per horam.

INfra octavam SS. Corporis Christi, deficiente ostensorio, Pixis velata in ostiolo Tabernaculi cum luminibus, & assistentia per horam saltem exponatur; non verò aperto ostiolo, thurificata Pixide, & recitata oratione statim reponatur; ut Fidelium orationibus, pro quibus expositio fieri solet, spatium concedatur.

C A P. III.

Sanctorum sivè Reliquiæ, sivè Statuæ in SS. Eucharistiæ processione ne deferantur.

QVando SS. Eucharistiæ processio habetur, neque Sanctorum Reliquiæ, neque eorundem statuæ, vel præcedant, vel subsequantur.

T I T. XI.
De Immunitate Ecclesiarum.

C A P. VNIC.

Repræsentationes etiam sacræ in Ecclesiis ne fiant.

DOmum Domini ea decet sanctitudo, ut confabulationes quælibet, & vana cessare debeant colloquia; ad quæ, & alia ab ipsa prorsùs extranea, removenda, præcipimus, ne Repræsentationes etiam sacræ in illa fiant. Quod si Rectores contraveniendo permiserint, pœna ducatorum decem multabuntur, & in subsidium Ecclesiæ ipsæ interdicto supponentur.

TIT. XII.
De Sponsalibus, & Matrimoniis.

CAP. I.

Qui Parochum dolosè compellunt matrimonio adesse excommunicantur, & pœna aureorum centum puniuntur.

SEptimo Provinciali Mediolanensi Concilio sancitum fuit, ut qui, Parocho ad assistendum dolosè compulso, Matrimonium celebrare præsumpserint, ipso facto sint excommunicati, & pœna aureorum centum puniantur. Quod cum in nostra Diœcesi non semel contigerit, eisdem pœnis, qui id attentarint, præsenti hac constitutione, volumus coërceantur.

CAP. II.

Recognitio, quam vocant Sponsaliam, anathemate inhibetur.

ILlud quoque christianis auribus prorsùs indignum è nostra Diœcesi eliminandum decernimus, quod nempè postridiè illius diei, qua nocte Sponsi Matrimonium consummare debuerant, sponsæ, sponsivè consanguinei, Matrimonii in virginitatis statu consummati signa exquirunt dignoscenda, & hanc recognitionem *Sponsaliam* appellant: quæ revera & piorum consiliorum impedimentum (nonnullos namque in virginitate connubia legimus custodisse) & multorum malorum, ac non rarò homicidiorum seminarium est nuncupanda. Barbaricum hunc morem deinceps sequentes, excommunicationis *latæ sententiæ* pœna, absolutione Nobis reservata, percellimus.

DECRETVM

De iis, quæ ad universas Constitutiones pertinent.

HOc Decretum, sicuti extat in prima Synodo, in hac Decima confirmamus, volumusque, ut omnes, & singulos arctet, ac si ad verbum hic insertum, & relatum fuisset.

DE-

DECRETUM

De Synodi Conclusione.

HÆc sunt, quæ SpirituiSancto, & Nobis decernenda visa sunt in præsenti nostra decima Diœcesana Synodo, quam optatum finem consecutam complemus. Propterea ipsam, Deo, qui eandem cœpit, & perfecit, gratias agentes, concludendam esse decernimus, & conclusam denunciamus.

DECRETUM

De Indictione futuræ Synodi.

SYnodum aliam futuram, juxtà Sac. Concilii Tridentini sanctiones, & antiquum Ecclesiæ nostræ morem, indicimus habendam esse die 24. Augusti sequentis anni 1696. nisi quid emerserit declarandum, seu decernendum in Synodo Litaniarum, quæ de more habebitur die 15. Octobris currentis anni 1695.

ROGITUS ACTORUM.

PRædicta omnia, & singula acta, & decreta in præsenti Synodo contenta, celebrata, promulgata, lecta, lata, & recepta fuisse in S. Metropolitana Ecclesia coram Reverendiss. Capitulo ejusdem Metropolitanæ, necnon Admodum Reverendis Capitulis Collegiatarum Vrbis, & Clero Vrbano, ac Foraneo de more sub die 24. Augusti 1695. fidem facio, atque testor.

Ego P. Sanctorius insignis Collegii S. Spiritus Canonicus. Not. Apost. & Curiæ Archiepisc. Cancellarius.

ACCLAMATIONES

Habentur in prima Synodo Diœcesana propè finem.

DECRETUM ULTIMUM

De Synodi dimissione.

AD laudem Omnipotentis Dei, Beatissimæque semper Virginis MARIÆ Matris Dei, S. Michaëlis Archangeli, B. Apostoli

Bar.

Bartholomæi, SS. Pontificum Januarii, & Barbati, SS.Confessorum Dominici, & Philippi Nerii, reliquorumque hujus nostræ Civitatis Patronorum, cæterorumque Sanctorum, Synodum solutam, ac dimissam decernimus, itaut unicuique licitum sit ad proprias Ecclesias redire. Hortamur tamen, & obsecramus vos, Fratres charissimi, quatenùs tales in vestro munere sitis, ut in moribus vestris hujus nostræ Synodi fructus elucescat, & vestro exemplo imitationem sanctam plebs acquirat. Lauretanæ verò Litaniæ adhuc singulis Sabbatis recitentur, ad consequendum spirituale stipendium centum dierum de vera indulgentia, in Provinciali Synodo a Nobis pro tota Provincia concessum exorantibus DEUM, ut, B.MARIA semper Virgine Dei Genitrice intercedente, ejusdem Provincialis Synodi Decreta salutari executioni demandentur.

F I N I S.

JUDICES, ET EXAMINATORES SYNODALES.

Confirmati sunt omnes in præteritis nostris Diœcesanis Synodis enumerati.





APPEN-

APPENDICE

AL DECIMO SINODO DIOCESANO

Della S. Chiesa Metropolitana di Benevento.

I.

EDITTO

Intorno al parlare colle Monache.

Citato nel Tit.VII. Cap.VII. pag.11.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORD. DE' PREDIC. Per Divina Misericordia del Tit. di S.Sisto della S.R.C. Prete Cardin. Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.



Avendo Noi con altri nostri Editti ordinato, che niuno ardisse andare a parlare colle Monache di S. Pietro, e di S. Vittorino di questa nostra Città senza nostra licenza; ed osservando nulladimeno, che queste nostre prohibizioni si trasgrediscono alla giornata, co'l tenore del presente nuovamente ordiniamo, & espressamente comandiamo.

1 Che niuna persona di qualsivoglia grado, qualità, e condizione si sia, anche congiunta in primo, e secondo grado di consanguinità, ò di affinità, ardisca accostarsi a parlare colle Monache suddette senza nostra licenza *in scriptis*, riconosciuta dal Confessoro ordinario delle medesime: la quale s'intenderà data solamente per parlare con quella, il nome della quale vi stà espresso, e non con altre; per quelli soli giorni, e fiate, che si concedono nella licenza, sotto pena di *Scomunica di lata sentenza* a noi privativamente riservata.

2 Che le Ruotare non chiamino alcuna senza l'esibizione volta per volta della nostra licenza, come sopra, sotto pena della privazione *ipso facto* della voce attiva, e passiva per due mesi; ed alla

Monaca, che parlerà, oltre alla privazione medesima, sia negato l'avvicinarsi alle grate per un mese. E volta per volta parimente si noti dalle Ruotare stesse in dorso della licenza il giorno, e l'accesso della persona, che và a parlare. E chi senza le dette cautele si accosterà alle medesime grate per parlare, sappia, che le licenze date sono nulle, e non gli suffragano; e parlando incorrerà nella suddetta pena della scomunica *di lata sentenza*.

3 Che a quella, la quale ha da parlare con persone di fuori, colle dovute licenze, assistano sempre *due Ascoltatrici* di età matura, e discrete, che sentano quanto si discorre; ed avvertano, che i ragionamenti sieno brevi, ed appartenenti al solo negozio, per lo quale si và in Monasterio, sotto precetto formale d'ubbidienza.

4 Ed acciocchè niuno possa allegare scusa d'ignoranza, ordiniamo, che'l presente nostro Editto si tenga affisso ne'Parlatorii, e Sagrestie de'sopraddetti nostri Monasterii; ed in tal modo affisso habbia forza, e vigore, come se a ciascuno fosse stato personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato dal nostro Archiepiscopio, a'4. di Novembre 1693. e di nuovo confermato, e pubblicato nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana a'24. di Agosto 1695.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIV.

G. Bovicelli Segr. del Sinodo.

EDIT-

II.

E D I T T O

Con cui si notificano i legittimi Padronati delle Università della Diocesi, nelle Chiese, Cappelle, e Confraternite, e negli Spedali infrascritti.

Cit. nel Tit.VIII. Cap.Vnic. pag.12.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORD. DE' PREDIC. Per Divina Misericordia del Tit. di S.Sisto della S.R.C. Prete Cardin. Orsini, della S.Chiesa di Benevento Arcivescovo.

1. Richiede la giustizia, ed il debito della nostra Pastorale sollecitudine di provvedere con ogni esattezza, che, siccome i legittimi diritti de' padronati, e le pie volontà de' fedeli, inciocchè si è canonicamente stabilito, non debbono essere violati: così parimente le Chiese, le Cappelle, le Confraternite, e gli Spedali, sotto imaginario colore, e pretesto di padronato, non sieno ridotte in miserabile servitù.

2. E questo tanto più premurosamente, quanto che alcune Università della nostra Diocesi, simiglianti a quelle, delle quali affermò il Sacro Concilio di Trento [a] *in quibus id jus plerumque ex usurpatione potius quæsitum præsumi debet*: senza verun fondamento di ragione, ma per via di vanissime pretendenze, e jattanze van divulgando di haver padronati sopra Chiese, Cappelle, Confraternite, e Spedali, che in effetto non hanno.

3. Per reprimere un tanto eccesso, decretò il medesimo Concilio, [b] che rispetto alle dette Università, dovendosi, com'è detto, un tal diritto presumere per lo più usurpato, non si ammettesse simigliante titolo di padronato, se non provato molto più pienamente, ed esattamente, che nelle persone private.

4. Noi pertanto, inerendo a così santo decreto, per ovviare

(a) *sess.25. de reform. cap.9. §. in iis verò,*
(b) *sess. & cap. iisdem.*

ad ogni disordine, ed a qualsivoglia attentata usurpazione, habbiamo spedito dalla nostra Cancellaria Editti generali, e citazioni particolari, perche si presentassero dagl'interessati le scritture, e prove sufficienti, onde risultasse la verità del padronato ne' pretensori, assegnando loro i termini, com'era di ragione.

5. Udite adunque le parti, e veduto, e considerato quanto vedere, e considerare conveniva, i seguenti solamente hanno provato, ed a questi solamente il padronato da Noi è stato confirmato, per non mancare dalla dovuta equità.

Catalogo delli Padronati legittimi a favore delle infrascritte Università.

1 Altavilla. Juspadronato della Chiesa, e Spedale della SS. Annunziata.
2 Cercia Maggiore. Juspadronato della Cappella, e Spedale del SS. Crocifisso.
3 Chiusano. Juspadronato della Chiesa di S.Sebastiano.
4 Colle. Iuspadronato della Chiesa, e Spedale della SS.Nunziata.
5 Monte-aperto. Iuspadronato della Chiesa di S.Sebastiano.
6 Iuspadronato della Cappella del SS.Rosario.
7 Monte-Calvo. Iuspadronato della Chiesa del SS. Corpo di Cristo.
8 Morcone. Iuspadronato della Chiesa di S.Bernardino.
9 Paduli. Iuspadronato della Chiesa, e Spedale di S.Niccolò.
10 Pesco. Iuspadronato della Chiesa di S.Niccolò, ma non della Cappella del Carmine, esistente in detta Chiesa.
11 Ponte-landolfo. Iuspadronato della Chiesa della SS.Nunziata.
12 Iuspadronato della Cappella del SS. Corpo di Cristo.
13 S.Giorgio della Molara. Iuspadronato della Cappella, e Spedale di S. Maria d'ogni bene.
14 Vitulano. Iuspadronato della Chiesa della SS.Trinità.

6. Avvertano però i suddetti dichiarati Padroni, che se per l'avvenire mal custodiranno, mal meneranno, e quel ch'è peggio dilapideranno i beni (come da Noi fù deplorato nella Confraternita di S. Sebastiano di S. Croce di Morcone) giusta il decreto dello stesso Sacro Concilio (a) oltre alle censure, nelle quali incorreranno,

(a) Sess. & Cap. iisd.

no, saranno privati del diritto del padronato. Ed in quanto agli Spedali, (a) se in essi nō si eserciteranno quelle opere pie, che esercitar vi si debbono, essendovi il bisogno, saranno i Padroni privati del padronato, ed assegnati da noi altri Ministri: e se non vi sarà il bisogno, le rendite si applicheranno da noi ad altro uso pio, a tenore dello stesso Concilio Tridentino.

7. Intendano finalmente, che il diritto di padronato non significa dominio, essendo altro il *Patrono*, ed altro il *Padrone*; ma solamente honorevolezza, (b) congiunta col peso della sollecitudine intorno alla custodia de' beni, li quali offerti una volta a Dio, sono perpetuo patrimonio di Cristo.

8. Ed acciocchè niuno possa allegare scusa d'ignoranza, ordiniamo, che questo nostro Editto, pubblicato secondo il solito, vaglia come se a tutti, ed a ciascheduno, a' quali spetta, fosse personalmente intimato, notificato, e presentato. Dato nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana a' 24. di Agosto 1695.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIV.

G. Bovicelli Segr. del Sinodo.

EDIT-

(a) *Ead. seff. 25. Cap.8.*
(b) *C. piæ mentis, C. filiis 16. q.7.*

III.

EDITTO

Con cui si prescrivono i Titoli de'Canonici, Abati, Arcipreti, Parrochi, Vicarii Curati, ed altri Ecclesiastici della Città, e Diocesi.

Cit. nel Tit. III. Cap. I. pag. 5.

FR. VINCENZO MARIA DELL'ORD. DE'PREDIC. Per Divina Misericordia del Tit. di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardin. Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

HA tanta conformità la Chiesa militante colla trionfante, che anche l'appellazione di Regno de'Cieli ne riporta: onde siccome in quella sono diversi gradi, ed ordini, così ancora debbono essere in questa: come realmente vi sono stati infin dal principio della sua istituzione: quindi Bonifazio II. e Gregorio il Grande (a) affermano: *Ad hoc dispensationis divinæ provisio gradus diversos, & ordines constituit esse distinctos, ut dum reverentiam minores potioribus exhiberent, & potiores minoribus dilectionem impenderent, vera concordia fieret, & ex diversitate connexio, & recta officiorum gereretur administratio singulorum.* Hor chi tentasse confondere sì bell'ordine, farebbe di un Cielo un'Inferno, *ubi nullus ordo.*

Tanto disordine habbiam noi trovato in questa nostra Città, e Diocesi; nelle quali ambiziosi i Cherici del titolo di Abate, non solo i primi del Clero, ma i semplici Parrochi, e quel, ch'è più gli stessi Cherici di prima Tonsura Abati si appellavano: i primi per asserti privilegi di Onorio III. e Gregorio VIII. i secondi per le asserzioni fatte nelle suppliche delle collazioni, gli ultimi per enorme abuso, havendo lo stesso titolo le Dignità della Metropolitana, che i semplici Cherici; tanto che il titolo di Abate era divenuto *herba parietaria*, come de'Titoli di Trajano diceva il gran Costantino, (*b*) mentre per tutto ogni Cherichetto, ogni Parroco Abate s'iscri-

(a) *Cap. ad hoc. dist. 89.* (b) *Aurel. Vict. in Epitom.*

s'iscrivea. Cosa stimata ridicola infin dalla Sagra Ruota Romana; (a) che chiamolli: *Abbates ventosi: quia nempè non verè, sed impropriè, & abusivè tale nomen habentes, non veram utique, sed quandam ventosam dignitatem repræsentant.*

Per rimettere adunque le cose nell'ordine loro, e volendo il nostro Clero (b) *non verbis prosperari, sed moribus*, acciocchè *recedant verba, quæ vanitatem inflant, & charitatem vulnerant*; ordiniamo, che ciascheduno si appelli col nome di suo grado, ed in avvenire si chiamino Abati que', che sono veramente tali, gli altri havranno i nomi, ed i titoli secondo, che soggiugniamo, e vogliamo, che perpetuamente si osservi; cassando, ed annullando ogni abuso in contrario.

Del nostro Metropolitano Capitolo.

Il titolo di Reverendissimo al Capitolo in comune.

In particolare

Il Molt'Illustre, e Molto Rev. Signore alle Dignità.
L'Illustre, e Molto Rev. Signore a'Canonici.

Del nostro Collegio de' Mansionarii

Il Molto Rev. Collegio de' Mansionarii in comune.
Il Rev. Signore a'Mansionarii in particolare.

Degli altri nostri Collegj

Il Molto Rev. Collegio N. in comune.
Il Molto Rev. Signore alle Dignità in particolare.
Il Rev. Signore a'Canonici in particolare.

Degli Abati

Il Molto Rev. Signore N.N. Abate.

Degli Arcipreti Diocesani

Il Molto Rev. Signore N. N. Arciprete.

De' Parrochi

Il Rev. Signore N. N. Rettore Curato.

De' Vicarii Curati Perpetui

Il Rev. Prete N. N. Vicario Curato perpetuo.

Degli Economi, e Preti semplici

Il Venerabile Prete N. N.

Degli Ordini inferiori

Il Diacono N.N.
Il Soddiacono N. N.

L'Aco-

(a) *Hier. Faber de Proton. Apostol. Cap. 8. n. 30.*
(b) *C. Ecce. dist. 99.*

L'Acolito N. N.
L'Esorcista N. N.
Il Lettore N.N.
L'Ostiario N. N.
Il Clerico N. N.

CATALOGO

De' Collegj, Rettori, e Vicarii Curati della Città, e degli Abati Diocesani.

Il Reverendissimo Capitolo Metropolitano.
Il Molto Rev. Collegio de' Mansionarii.
Il Molto Rev. Collegio di S. Bartolomeo.
Il Molto Rev. Collegio di S. Spirito.

Rettori Curati della Città

Il Rev. Signore Rettore di S. Salvatore di Porta Somma.
Il Rev. Signore Rettore di S. Angelo Porta Somma.
Il Rev. Signore Rettore di S. Pietro de Traferis.
Il Rev. Signore Rettore di S. Marco de' Savariani.
Il Rev. Signore Rettore di S. Donato.
Il Rev. Signore Canonico Rettore di S. Maria di Costantinopoli.

Curati Perpetui della Città

Il Rev. Prete Vicario Curato Perpetuo di S. Giacopo.
Il Rev. Padre Vicario Curato di S. Modesto de' Canonici Regolari Lateranensi.

Abati Diocesani Mitrati

Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria della Strada della Matrice.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria de Faifolis di Limusani.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria del Romitorio di Campolieto.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Pietro de Planisio di S. Elia.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Lorenzo di Apice.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria della Rocca di Monte Rotano.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria di Decorata del Colle.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria Campo-Sinarcone della Matrice.
Il Molto Rev. Signore Abate di S. Maria della Ferrara presso Savignano.

Il

Il Molto Rev. Sig. Abate di S. Silvestro in S. Angelo a Scala colla cura delle Anime.
Badia di S. Maria di Venticano presso la Pietra de'Fusi.
Badia di S. Maria di Guglieto presso Morcone.

CATALOGO

De' Capi di Collegj, Arcipreti, Rettori, Primicerii de' Cleri, Vicarii perpetui, ed Economi della Diocesi.
Per ordine Alfabetico

Il M. R. Sig. L'Arciprete d'Altavilla hà cura di anime.
Il M. R. Sig. L'Abate dell'insigne Collegio di Monte-Calvo.
Il M. R. Sig. Il Priore del Collegio di Montefuscoli.
Il M.R.Sig. L'Arciprete del Collegio di Morcone hà cura di anime.
Il M. R. Sig. L'Abate del Collegio di Paduli hà cura di anime.

Arcipreti delle già Cattedrali.

Il M. R. Sig. L'Arciprete di Lesina.
Il M. R. Sig. L'Arciprete di S. Maria di Limosani.
Il M. R. Sig. L'Arciprete di Tocco, e Cacciano, e di tutta la Valle di Vitulano.

Arcipreti Diocesani

I Molto Reverendi Signori

Apice. L'Arciprete di S. Maria.
Baselice. L'Arciprete di S. Lionardo.
Campolattaro. L'Arciprete di S. Salvatore.
Campolieto. L'Arciprete di S. Michele Arcangelo.
Campo di pietra. L'Arciprete di S. Martino.
Casalnovo. L'Arciprete di S. Pietro, e di S. Niccolò.
Castelpagano. L'Arciprete di S. Salvatore.
Castelvetere. L'Arciprete di S. Niccolò.
Ceppaloni. L'Arciprete di S. Niccolò.
Cercello. L'Arciprete di S. Michele Arcangelo, seù della SS. Annunziata.
Cercia maggiore. L'Arciprete di S. Maria della Croce.
Cervinara. L'Arciprete di S. Gennajo.
Chiusano. L'Arciprete di S. Maria degli Angioli.
Colle. L'Arciprete di S. Giorgio.
Fujano. L'Arciprete di S. Maria dell'Assunta.
Fragneto. L'Arciprete di S. Niccolò.
Gambatesa. L'Arciprete di S. Bartolomeo.

Gildone. L'Arciprete di S. Savino.
Greci. L'Arciprete di S. Bartolomeo.
Ielsi. L'Arciprete di S. Andrea.
Lapio. L'Arciprete di S. Caterina.
Macchia. L'Arciprete di S. Niccolò.
Matrice. L'Arciprete di S. Silvestro.
Molinara. L'Arciprete di S. Maria de'Greci.
Monacileoni. L'Arciprete di S. Maria dell'Assunta.
Monte-aperto. L'Arciprete di S. Eustachio.
Monte-Calvo. L'Arciprete nella Collegiata di S. Maria dell'Assunta.
Monte-Falcione. L'Arciprete di S. Maria dell'Assunta.
Monte-Miletto. L'Arciprete di S. Maria.
Monte-Sarchio. L'Arciprete di S. Niccolò.
Pago. L'Arciprete di S. Donato.
Pannerano. L'Arciprete di S. Maria a Cannavino, seù di S. Giovanni.
Paolisi. L'Arciprete di S. Andrea.
Pesco. L'Arciprete di S. Salvatore.
Pietra-Catella. L'Arciprete di S. Giovanni.
Pietra Elcina. L'Arciprete di S. Angelo.
Pietra-Sturnina. L'Arciprete di S. Maria de Iuso.
Ponte-Landolfo. L'Arciprete di S. Salvatore.
Regino. L'Arciprete di S. Maria in Gruttis.
Riccia. L'Arciprete di S. Maria.
Rocca-Basciarana. L'Arciprete di S. Lionardo.
S. Angelo a Cupolo. L'Arciprete di S. Maria, S. Croce, e S. Angelo.
S. Angelo a Scala. L'Arciprete di S. Giovanni.
S. Croce di Morcone. L'Arciprete della SS. Annunziata.
S. Elia. L'Arciprete di S. Elia.
S. Giorgio la Molara. L'Arciprete di S. Luca.
S. Giorgio della Montagna. L'Arciprete di S. Giorgio.
S. Gio: in Galdo. L'Arciprete di S. Giovanni.
S. Marco de'Cavoti. L'Arciprete di S. Marco.
S. Maria Attoro. L'Arciprete di S. Caterina.
S. Martino. L'Arciprete di S. Martino.
S. Paolina. L'Arciprete di S. Paolina.
Savignano. L'Arciprete di S. Niccolò.
Terra-nova fossa ceca. L'Arciprete de'SS. Cosma, e Damiano.
Tufara. L'Arciprete de'SS. Pietro, e Paolo.

Tufo.

Tufo. L'Arciprete di S. Maria dell'Assunta.
Tuori. L'Arciprete di S. Salvatore.

Rettori Curati.

Reverendi Signori.

Apice. Rettore di S. Bartolomeo, e di S. Niccolò.
Apellosa. Rettore di S. Maria dell'Assunta.
Bagnara. Rettore di S. Maria dell'Assunta.
Castelpoto. Rettore di S. Niccolò.
Cervinara. Rettore di S. Adjutore.
Rettore di S. Marciano.
Rettore di S. Maria della Valle.
Rettore di S. Niccolò del Piano.
Rettore di S. Potito.
Chianca, e Chianchitella. Rettore di S. Felice, e di S. Margherita.
Ginestra. Rettore di S. Maria a Vico.
Grottolella. Rettore di S. Egidio.
Lentace. Rettore di S. Angelo.
Limusani. Rettore di S. Stefano.
Mancusi. Rettore di S. Niccolò.
Molinara. Rettore di S. Bartolomeo.
Monte-Calvo. Rettore di S Niccolò.
Monte-Fuscoli. Rettore di S. Bartolomeo.
Rettore di S. Maria della Piazza.
Rettore di S. Niccolò de Franchis.
Rettore di S. Pietro de Ferrariis.
Monte-Miletto. Rettore di S. Pietro.
Monte-Orso. Rettore di S. Donato.
Monte-Rocchetto. Rettore di S. Bartolomeo.
Monte-Sarchio. Rettore di S. Angelo in Garganensibus.
Rettore della SS. Annunziata, seù di S. Giovanni.
Rettore di S. Spirito, seù di S. Leone.
Rettore della SS. Trinità, seù di S. Niccolò.
Bonea. Rettore di S. Maria di Lignano, seù di S. Niccolò.
Cirignano. Rettore di S. Angelo.
Varoni. Rettore di S. Maria di Lucerino.
Morcone, Rettore di S. Angelo.
Rettore di S. Gio: de Restauratis.
Rettore di S. Marco.
Rettore di S. Maria delli Donati.

Rettore di S. Maria de Stampatis.
Rettore di S. Martino.
Pagliara. Rettore di S. Niccolò.
Paolisi. Rettore di S. Tomaso.
Paupisi. Rettore di S. Maria del Bosco.
Petruro. Rettore di S. Bartolomeo.
Pietra-Sturnina. Rettore di S. Bartolomeo.
Ponte-Landolfo. Rettore di S. Michele Arcangelo.
Rettore di S. Pietro.
Rotonni. Rettore della SS. Annunziata.
S. Agnese, e Calui. Rettore di S. Agnese, e S. Margherita.
S. Angelo a Cancello. Rettore di S. Angelo.
S. Angelo Limusani. Rettore di S. Maria dell'Assunta.
S. Giorgio la Molara. Rettore di S. Pietro.
S. Leucio. Rettore di S. Leucio.
S. Marco a'Monti. Rettore di S. Marco.
S. Maria Ingrisone. Rettore di S. Maria de'Martiri.
S. Martino. Rettore di S. Giovanni.
S. Niccolò Manfredi. Rettore di S. Maria del Fosso.
S. Pietro Indelicato, e Toccanisi. Rettore di S. Pietro, e di S. Giovanni.
Tocco. Rettore di S. Biagio.
Torrajuni. Rettore di S. Michele Arcangelo.
Vitulano-Foglianese. Rettore di S. Ciriaco.

Primicerii de' Cleri.

Reverendi Signori.

Cervinara.
Monte-Sarchio.
Paolisi.
Vitulano.

Vicarii Curati Perpetui.

Reverendi Preti.

Pietra de'Fusi. Vicario Curato Perpetuo della SS. Annunziata.
S. Nazzaro. Vicario Curato Perpetuo di S. Nazzaro.
Tocco. Vicario Curato Perpetuo di S. Vincenzo.
Torre delle Nocelle. Vicario Curato Perpetuo di S. Maria.
Vitulano. Vicario Curato Perpetuo di S. Croce.

Vicario Curato Perpetuo di S. Maria.
Vicario Curato Perpetuo di S. Pietro,

Economi.

Venerabili Preti.

Maccabei. Economo di S. Giovanni, unito alla Badia di S. Modesto di Benevento.

Pastene, e Perillo. Economo del Santissimo Rosario, unito all'Arcipretura di S. Maria Attoro.

Tocco. Economo di S. Pietro, unito all'Arcipretura di Vitulano.

Torrecuso. Economo di S. Erasmo, unito al Reverendissimo Capitolo Metropolitano.

Dato nel Consesso Sinodale canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana a'24. di Agosto 1695.

F. Vinc. Maria Card. Arciv.

G. Boviccelli Segr. del Sinodo.

IV.

REGOLE

Da osservarsi nello Spedale de'Pellegrini sotto l'invocazione di S. Bartolomeo in Benevento.

Fr. Vincenzo Maria dell'Ord. de' Pred. per Divina Misericordia del Tit. di S. Sisto della S.R.C. Prete Cardinale Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione. Cap. I.

Ospitalità osservata nella legge della natura, nel vecchio, e nuovo Testamento.

1 L'Humanità, che si usa con gli ospiti Pellegrini, nacque colla stessa humanità; onde fù inviolabilmente osservata al solo riflesso del lume della natura: così Abramo, che oltre a ricevere i Pellegrini, gli andava cercando, con questa diligenza, non solo piacque a Dio, ma meritò di ricevere il medesimo Dio nel suo ospizio: così Lotte, Angeli in vece d'huomini hebbe ospiti in casa sua. Nella legge scritta fù questa carità commendata, e comandata, siccome nel Deuteronomio [a]. E nel nuovo Testamento presso S.Matteo [b], e S.Luca [c] in più luoghi è ricordata con promesse di rimunerazione incomparabile. Questa pietà nondimeno vuole l'Apostolo, scrivendo a Timoteo, ed a Tito, che sia ingenita ne'Vescovi. Quindi Noi per adempiere nella Città nostra Metropolitana parte si premurosa della nostra Pastorale obbligazione, havendo il tremuoto de'5. di Giugno dell'anno 1688. gittato a terra lo Spedale di S. Bartolomeo, a quest'oggetto di ricevere i Pellegrini destinato, a proprie spese l'habbiam fatto rifare di pianta ad honor di Dio, della Bea-

Ospitalità raccomandata a'Vescovi.

(a) *Cap.*10. *v.*19. (b) *Cap.*25. *v.*53. *cap.*36. *v.*37.
(c) 14. *v.* 13.

Beatissima Vergine MARIA, e del S. Apostolo Bartolomeo nostro principal Protettore.

Destinazione dello Spedale di S. Bartolomeo per gli Pellegrini. CAP. II.

1. IL Cardinal Pompeo Arigonio di felice memoria Arcivescovo nostro predecessore, havendo trasferito le Monache di S. Diodato al Monastero di S. Vittorino, fondò in quello lo Spedale degl'infermi, sotto il governo de' Religiosissimi Frati di S. Giovanni di Dio, a cui unì l'entrate degli Spedali di S. Spirito, di S. Maria de' Martiri, e di S. Bartolomeo, volendo, che quest'ultimo restasse per Ospitalità de' Pellegrini, da amministrarsi da' medesimi Frati a loro spese: ordinando, che nell'amministrazione sì dello Spedale di S. Diodato, come di questo di S. Bartolomeo sopraintendessero alcuni Deputati, colla facoltà al medesimo Arcivescovo, ed a' suoi Successori di accrescere, e diminuire le Regole, che si dovevano osservare, con altre condizioni, come dal decreto dell'unione, dato a' 25. di Novembre 1610.

Unione di Spedali fatta dal Cardin. Arcivescovo Arigonio.

Spedale di San Bartol. riservato per gli Pellegrini.

Deputati sopra l'amministrazione degli Spedali di S. Diodato, e di S. Bartolomeo.

L'Arcivesc. può accrescere, ò diminuire le Regole.

Riedificazione dello Spedale di S. Bartolomeo. CAP. III.

1. IN questi ultimi tempi essendo caduta buona parte di detto Spedale, e mancate le rendite a segno, che l'Ospitalità de' Pellegrini era quasi intralasciata, mentre a que' pochi, che si ricevevano sotto quel tetto, non si somministrava nè mensa, nè letto; e finalmente in tutto dismessa per le rovine cagionate dal tremuoto già accennato, che affatto lo distrusse; Noi considerando, che se si fossero astretti i Frati alla osservanza della loro obbligazione già detta, bisognava dismettere in tutto l'Ospitalità per gl'infermi; e desiderando la manutenzione di questa, ed insieme la rinnovazione dell'altra per gli Pellegrini, colla spesa di ducati mille, e dugento di nostro denaro habbiam rifatto da' fondamenti il mentovato Spedale di S. Bartolomeo con offi-

Rovina dello Spedale vecchio, e fabbrica del nuovo a spese dell'Arciv. per impotenza de' Frati, che ciò doveano.

Per tutto il mese di Lugl. 1695. la spesa ascende a duc. 1301. 14.

cine,

cine, e stanze capaci, assai più ampio, e più decente, che prima; e questa moderna fabbrica hebbe principio nel giorno della SS. Annunziata a 25. di Marzo 1691. (nel cui sacro giorno fù posta la prima pietra) e compimento a gli 8. di Settembre 1692. provveduta di mobili, e di quanto fà bisogno per essercitare l'Ospitalità.

Spedale provveduto di mobili dall' Arciv. per questa prima fiata.

Consegna dello Spedale di S. Bartolomeo a' Frati di S. Giovanni di Dio.

CAP. IV.

Consegna dello Spedale a' Frati, ed obbligo de' medesimi.

1. NEllo stesso giorno 8. di Settembre 1692. dì dedicato alla Natività della Gloriosissima Vergine MARIA, colla benedizione del Signore, consegnammo detto Spedale di S.Bartolomeo, provveduto, come sopra a' RR. P.Priore, e Frati di S. Giovanni di Dio della nostra Città, cioè a Fr. Onofrio d'Avino Priore, P. Fr. Nicola d'Aulisio Sacerdote, e Fr.Fabio Maria Visconti Procuratore, e Professo, capitolarmente congregati, e rappresentanti la maggiore, e più sana parte dello Spedale di S.Diodato, coll'autorità del loro P. Provinciale, per essi, e per gli loro successori, obbligandosi ad osservare le Regole, e Precetti nostri, e de' nostri Successori, colle pene, le quali potranno ò da Noi, ò da detti Successori nostri accrescersi, ò diminuirsi a nostro arbitrio, &c. riserbando per Noi, ed i medesimi nostri Successori l'autorità, che ci competeva fin dal tempo del Decreto dell'unione lato, come sopra, a'25. di Novembre del 1610. sotto il governo della gloriosa memoria dell'Arcivescovo Cardinal Pompeo Arigonio. E di tutto se ne fece stromento da Giuseppe di Pompeo Notajo rogato nel suddetto dì 8. di Settembre 1692.

Regole dannosi dall'Arciv. che vi hà la giurisdizione infin dal tempo dell' unione.

Della manutenzione dello Spedale suddetto.

CAP. V.

I Frati sono obbligati a mantenere lo Spedale.

1. NOn bastando, che sia fatta, e compiuta la fabbrica, se non si provvede per la manutenzione della medesima; perciò nello stesso atto della consegna, i detti

i detti Frati, a nome, come sopra, si obbligarono, siccome nello stromento suddetto, che se in ogni futuro tempo le stanze, ò la fabbrica di detto Spedale deteriorasse, ed anche rovinasse in parte, ò in tutto, eziandio da' fondamenti, debbano i sopraddetti Frati, e sieno tenuti a loro spese ristorarla, rifarla, conservarla, e mantenerla nello stesso modo, forma, e condizione, che la ricevono *sarta tecta*.

2. Si obbligarono parimente i medesimi Frati conservare, mantenere, rifare, e rinnovare, secondo che richiederà il bisogno rispettivamente a loro spese tutta la suppellettile, ed utensilii, che hanno ricevuto; (il cui catalogo è inserito nel suddetto stromento) di modo che sempre, ed in ogni futuro tempo vi sieno per servigio de' Pellegrini le suppellettili, ed utensilii istessi nella qualità, e quantità medesima. I medesimi si sono obbligati a mantenere la suppellettile consegnata.

Del Ministro di detto Spedale. CAP. VI.

1. PEr lo buon reggimento di detto Spedale, essendo necessario un che assista, si obbligarono detti Frati, come nell'accennato stromento, di tenervi, e farvi assistere un loro Religioso per servire, ed alloggiare i Pellegrini, che vi verranno ad albergare. Un Religioso dee esser Ministro pro tempore.

Delle persone, che si debbono ricevere nel detto Spedale. CAP. VII.

1. SI riceveranno soltanto quelli, che sono effettivamente Pellegrini, ò viandanti poveri di puro transito, e non altri. Si ricevono i veri Pellegrini.

2. Non si riceverà alcun Pellegrino, ò altro viandante povero, che habbia ricevuto in Città altrove l'Ospizio, ò habbia dimorato in essa sì nelle Case private, come nelle pubbliche Osterie: perche nel nostro Spedale si riceveranno solamente que' Pellegrini, che lo stesso giorno capitano in Città, e non sono stati albergati altrove. Non albergati altrove.

3. Espressamente proibiamo il ricevere veruno, benche povero, che vada girando per le Città, e Ca-

stella à solo titolo di cercar limosine, della cui fatta sono coloro, che chiamansi *birbanti*; ed il Padre nostro Limosiniere invigili sopra l'osservanza particolarmente di questo numero terzo.

Non i birbanti.

4. Debbonsi ricevere tutti i Religiosi, che non hanno Convento proprio in Città, osservando però, come appresso.

Si ricevono i Religiosi, che non han Convento proprio.

Chè si dee osservare nel ricevere i Pellegrini.
Cap. VIII.

1. IL P. Ministro osserverà le patenti di ciascuno, ed esattamente s'informerà della condizione, e qualità, per quanto sia possibile, de' medesimi confluenti.

Si osservino le patenti, e le qualità.

2. Si noti parimente sù le patenti di ciascheduno il dì, in cui si riceve nel nostro Spedale, ed il dì, quando l'istesso parte.

Si noti il giorno dell'accesso, e del recesso nella patente.

3. Noterà diligentissimamente sera per sera in un libro in foglio tutte le persone, che verranno ad albergare nello Spedale, con notare ancora quando partono.

Libro, in cui si noterà l'accesso de' Pellegrini.

4. Ne' giorni, ne' quali non vi fossero Pellegrini, si noti nel suddetto libro: *Vacat*.

Per quanto tempo si debbono albergare.
Cap. IX.

1. SI debbono ricevere, ed albergare tutti i Pellegrini, che vi verranno, per tre giorni in uno de' quali dovranno spesargli, e dar loro da mangiare, come appresso, e comodità di letto, e da dormire; e gli altri due giorni seguenti solamente la comodità del dormire suddetto.

Per tre giorni si ricevono i Pellegrini, e per uno si spesano.

2. Se i Religiosi, che non hanno Convento proprio in Città vengono, o ritornano gli stessi ogni poco, in caso di sì spesso ritorno, non si dia, che il solo albergo, senza le spese cibarie, come nella seconda, ò terza sera per tutti gli altri Pellegrini suddetti.

Si dà solamente l'ospizio a' Religiosi, che spesso ritornano.

Provvedimento per la spesa de' cibarii.

CAP. X.

1. BEnche i detti Frati di S. Giovanni di Dio sarebbono obbligati far tutta la spesa de' cibarii, godendo dell'entrate di detto Spedale, le quali pur'hora ascendono a ducati novantaquattro, e carlini sei, e tumola diciotto di grano l'anno; con tutto ciò havendo Noi riguardo alla povertà dell'altro Spedale di S. Diodato, ed al gran dispendio del medesimo in governare gli ammalati, i Frati suddetti provvederanno solamente di legna, olio, sale, e scope colle dette loro entrate, e per ajuto di esse spese potranno fare la cerca per la Città, e per lo territorio di essa. E Noi daremo cinque grana per ciascun Pellegrino una sol volta, insinattanto che Iddio Signor nostro provvederà questo luogo pio di S. Bartolomeo in altra più stabile forma. Spese da farsi da' Frati. Limosina, che si dà dall'Arcivescovo.

2. A questo effetto si presenterà in ogni Sabato di ciascheduna settimana irremissibilmente al Padre nostro Limosiniere, ò, in assenza di lui, al nostro Computista il libro mentovato nel cap. 8. n. 3. e 4. perche sommi il numero delle persone, che sono state albergate in quella settimana nello Spedale, ed a proporzione del numero, si daranno per ogni albergato grana cinque, com'è detto: e nello stesso libro si noti parimente il denajo, che si contribuisce per essi settimana in settimana. Libro da presentarsi ogni settimana.

Del trattamento de' Pellegrini in ricevendogli, e nello Spedale, ed alla mensa. CAP. XI.

1. IN ricevendosi i Pellegrini si laveranno loro i piedi, ed in questo atto di Christiana pietà, non mancherà la lezione spirituale. Lavanda de' piedi.

2. Ricevuti alla mensa, prima di sedere reciteranno il Simbolo degli Apostoli, detto *il Credo*, nella volgare favella, poi si benedirà la mensa, e sederanno. Che dee farsi prima di sedere alla mensa.

3. Mentre si cena, leggerassi la Dottrina Christiana del Cardinal Bellarmino posatamente. Lezione.

4. Finita la cena, si renderanno le gratie, ed i Pellegrini reciteranno l'Orazione Domenicale, e la Salutazione Angelica in volgare. Che si dee fare finita la mensa.

5. Finita la cena, tutti i Pellegrini, saliti nel Dormito-

Recitazione della terza parte del SS. Rosario. mitorio, innanzi alla Immagine della Vergine Santissima del Rosario, inginocchiati con ordine, reciteranno indispensabilmente la terza parte del Santissimo Rosario, il quale terminato, colla benedizione, espressa in quelle parole: *Nos cũ prole pia benedicat Virgo Maria*: ciascuno si ritirerà nella sua stanza cõ silenzio, e modestia.

Della divisione delle stanze. CAP. XII.

Pena della scomunica di lata sentenza, che le donne non istiano nelle stanze degli huomini, nè con gli huomini.

1. PEr evitare ogni inconveniente, espressamente ordiniamo, sotto pena di scomunica di lata sentenza, che nelle stanze assegnate per gli huomini, non si alberghino le donne, nè nelle stanze assegnate per le donne si alberghino gli huomini, eziandio sotto pretesto, che fossero marito, e moglie; e ciò anche costasse conchiudentemente.

2. Parimente nella Cella assegnata per gli Cherici, ò Religiosi, non si ammettano secolari di qualsivoglia sorte.

Conchiusione. CAP. XIII.

Osservanza delle Regole.

INcarichiamo l'osservanza di queste nostre Regole al Ministro pro tempore del detto nostro Spedale di S.Bartolomeo; il quale se sarà trascurato, dovrà darne a Noi stretto conto, e ne riporterà la condegna mortificazione. Ma perche i Religiosi debbono essere solleciti nel loro ministerio, non per timore, ma per amore, essendosi dedicati in tutto, e per tutto a Dio, mediante la sollenne professione, speriamo, che questa opera di misericordia colla intercessione della gran Madre di Dio, e del S. Apostolo Bartolomeo anderà avvanzandosi sempre di bene in meglio.

Date in Benevento dal nostro Arcivescovio la Domenica prima di Novembre dedicata al Patrocinio della Beatissima Vergine MARIA Nostra Signora 2. dello stesso mese dell'anno 1692. diciottesimo della nostra Pontificale Ordinazione, e settimo del nostro pastoral reggimento Beneventano. E di nuovo confermate, e pubblicate nel Consesso Sinodale, canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana a'24. di Agosto 1695.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIV.

G.Boricelli Segr. del Sinodo.

RE-

V.

REGOLE

Per lo buon reggimento del Monte Frumentario eretto in Benevento a' 14. di Febbrajo 1694.

FR. VINCENZO MARIA DELL' ORD. DE' PREDIC. Per Divina Misericordia del Tit. di S. Sisto della S.R.C. Prete Cardin. Orsini, della S. Chiesa di Benevento Arcivescovo.

Introduzione.

LA maggior premura del nostro uffizio Pastorale quella è, non hà dubbio, che Idio commise al Profeta Geremia, cioè di diroccare, e svellere, ed insieme di edificare, e piantare. Quindi è che, colla medesima, ci siamo Noi studiati, per quanto alla nostra debolezza è permesso di ergere il Monte Frumentario in questa nostra Città, per essa, e per gli suoi Casali; sperando nel Signore, che con questo si diroccherà, e svellerà di mezzo a' nostri sudditi ogni contratto usurario, per cui vanno in rovina le famiglie: e si edificherà insieme, e pianterà una Casa di rifugio a' poveri bisognosi.

Il motivo di venire alla erezione di quest'opera pia ci è provvenuto da un'altra fondata dal zelo veramente pastorale dell'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo Giuseppe Bologna, nostro predecessore; il quale per ovviare alle usure, e rimediare alle necessità de' poveri fondò un Monte di pietà nell'anno 1675. con applicarvi quattrocento ducati, da prestarsi a' poveri bisognosi, li quali fossero tenuti restituire le somme del debito frà certo termine, insieme colla contingente rata del frutto alla ragione del cinque per cento, acciocchè il detto Monte si fosse mantenuto senza discapito, ed inoltre da sì tenue vantaggio se ne fosse ritratto lo stipendio de' Ministri, come più diffusamente si legge nello stromento pubblicato dal fù Notar Macario Riccio in data delli 17. di Marzo 1675. Ma detta opera pia non hebbe progresso per le difficoltà incontrate co' debitori nel restituire le imprestanze lor fatte; ond'è avvenuto, che detto Monte nello spazio di tredici anni, e tredici giorni compiuti a' 2. di Aprile 1688. con tutto che i Ministri hab-

biano

biano per carità fatto rilascio dello stipendio loro, non si è aumentato il Monte, che in ducati ducento trentadue, quando a ragione del cinque per cento, dovrebbe essere l'accrescimento di ducati ducento sessanta per corrispondere al suddetto Capitale di 400. ducati: Per la qual cosa vedendo Noi, che nè la pia mente del Fondatore haveva il suo intento; nè i poveri ricevevano l'opportuno sussidio, pensammo di cōmutare il detto Monte di Pietà in Monte Frumentario.

Della erezione del Monte Frumentario. Cap. I.

CHiamata adunque avanti di Noi una Congregazione di Ecclesiastici pii, dotti, ed esperti, e con essi considerato quant'occorreva, determinammo di commutare il Monte di Pietà in Monte Frumentario; ed à tale effetto degli accennati ducati seicento trenta due di sorte, e frutto, pervenuto, com'è detto, si conchiuse, doversene investire in compera certa d'annue entrate ducati cinquecento; siccome di fatto si sono investiti, e se ne ritraggono annui ducati 25. come appare dagl' istrumenti stipulati da Notar Giuseppe di Pompeo a' 7., ed a' 27. di Settembre dell'anno 1693. ed i restanti ducati cento trentadue doversi impiegare in compera de' grani, de' quali al prezzo corrente se n'hebbero tumoli cento quaranta sei, e due terzi: a questi si aggiunsero, havuti per limosina, altri tumoli trè, ed un terzo, che in tutto fecero la somma di tumoli 150.

Sù questo fondamento a' 14. del mese di Febbrajo 1694. colla benedizione del Signore ergemmo il Monte Frumentario, come dallo stromento rogato dall'antedetto Notar Giuseppe di Pompeo nello stesso dì, ed anno; dichiarando nello stesso stromento, siccome nelle presenti Regole dichiariamo, detto Monte dover'essere sempre essenzialmente, ed intieramente opera pia, e luogo pio alla nostra Arcivescovile giurisdizione privativamente soggetto: in modo che sempre, ed in perpetuo questo Monte Frumentario, eretto in soccorso de' poveri, sia, ed esser debba soggetto, e subordinato, anzi in tutto, e per tutto sottoposto alla detta Arcivescovile giurisdizione nostra, e de' nostri Successori, senza che niun'altra giurisdizione vi si possa intromettere.

Stato presente del Monte Frumentario. CAP. II.

HAbbiamo infino à questo tempo differito à dar le Regole per la retta amministrazione del Monte Frumentario, havendo prima voluto osservare al fine dell'anno il progresso del medesimo, perchè nè chi pianta, nè chi inaffia, contribuisce cosa veruna, ma Idio solo, che dà l'accrescimento, coll'ajuto divino per tutto l'anno 1694.

Lo Stato del Monte è come siegue.

1 Grano di proprio fondo nell'erezione, come nell'istrumento accennato tumoli —————— 150
2 Per altre limosine immediatamente dopo l'erezione tum. —————————— 78
3 Avvanzo fatto dell'ottava parte à tumulo; delli suddetti tumoli 228. nel mese di Agosto tum. ——— 28--2
4 Limosina da Noi fatta in Aprile di ducati 40. in denaro, e per essi comperato grano tum. ——— 61
5 Più in Agosto limosina da noi fatta, e promessa per ciaschedun' anno, alla quale esortiamo anche i nostri Successori tum. ———— 10
6 Più li ducati 25. pervenuti dalli frutti del Capitale delli ducati cinquecento, maturati a' 7. Settembre 1694. de' quali dieci se ne sono spesi in compera di varii utensilii per servigio di esso Monte, e li restanti ducati 15. in tanto grano, che sono tum. —————— 25

In tutto sono tumoli 352--2

Onde per tutto Dicembre 1694. il Capitale del Monte Frumentario è di tumoli trecento cinquantadue, e due quarti, oltre al Capitale di ducati 500; e per essi annui ducati 25. maturandi a' 7. Settembre ogn'anno.

" *Lo stato poi presente del Monte a' 24. di Agosto 1695. è di tumoli novecento venti, come appresso.*
" *Grano per tutto Dicembre 1694. come sopra tum.* 352--2
" *Più altro grano applicato da Noi nel corrente anno 1695. in diverse partite tum.* ——— 475

sommano tum. 827--2

Riporto tum. —— 827--2

,, *Avvanzo per gli 400. tumoli distribuiti dal*
,, *Monte tum.* —— 50
,, *Aumento di grano nel magazzino tum.* —— 27--2
,, *Limosina fin hoggi tum.* —— 15

In tutto sono tumoli 920

Del luogo destinato per lo Monte Frumentario. CAP. III.

APpartenendo all'incremento del Monte la diminuzione delle spese, delle quali non è la minore quella del luogo per lo fondacò, habbiamo à ciò destinato una stanza inferiore del nostro Arciepiscopio, che viene ad essere sotto la loggia del medesimo, la cui porta corrisponde alla strada detta della Olivola, sopra la porta della quale stanza habbiamo fatto apporre intagliato in marmo uno scudo, formato da un pallio, ed una Croce Arcivescovile, con dentro la seguente Iscrizione:

MONS FRVMENT. BENEVENTANVS
ERECTVS ANNO DOMINI *1694.*

Onde efficacemente preghiamo i nostri Successori, à permettere detta stanza a questo effetto; e speriamo, che lo permetteranno, colla riflessione di essere Noi stati stromento alla Provvidenza Divina, che prima del tremuoto de' 5. di Giugno 1688. con molta spesa ristorò questo Arciepiscopio, e dopo con ispesa molto più grande, e maggiore incomparabilmente superiore alle nostre forze, l'hà rifatto di pianta, con accrescimento di più stanze, ed officine. In questo fondaco adunque in ogni futuro tempo si dovrà riporre, e conservare tutto il grano, che si riscuoterà, e che si havrà di limosine tanto da Noi, quanto da qualsivoglia altro Fedele.

De' Ministri del detto Monte. CAP. IV.

1 PEr buon reggimento di quest'opera di tanta pietà, soprintenderanno alla medesima due Governatori, e due Depositarii

tarii ne havranno il peso;e tutti e quattro dovranno essere eletti dall'Arcivescovo pro tempore.

2 Nel principio dell'uffizio dovranno dare il giuramento in mano dello stesso Arcivescovo, ò del suo Vicario Generale, di esercitare fedelmente la carica.

3 . L'uffizio loro durerà per un'anno intero, cominciando dal primo di Gennajo per tutto Dicembre;e nel fine dell'anno della loro amministrazione, dovranno dare di essa puntuale, chiaro, e lucido conto; come anche in ogn'altro tempo, che sarà loro ordinato dall'Arcivescovo, ò da' Computisti a quest'effetto deputandi da esso: e dato, che haveranno chiaro conto,resterà in arbitrio del medesimo il confermargli.

4 I Ministri suddetti non potranno prender grano per uso loro nè direttamente, nè indirettamente, nè per interposta persona, e molto meno servirsi de' pegni, ò trasportargli in altro luogo, sotto pena pecuniaria ad arbitrio nostro, da applicarsi in compera de' grani a beneficio del Monte stesso, ed in sussidio di scomunica.

Dell'uffizio de' Governatori. CAP. V.

1 I Suddetti Ministri saranno due Governatori, e due Depositarii.

2 L'uffizio de' Governatori sarà haver pensiere di ragunare il grano, che si fà per limosina a beneficio di esso Monte, ed introitarlo al Depositario, con farsene fare la debita ricevuta.

3 Invigilare per la compera, ò vendita di detto grano ne'tempi opportuni rispettivamente per utile del Monte suddetto.

4 Investire qualche Capitale, e far'ogn'altra cosa, che stimeranno opportuna à benefizio del Monte stesso.

5 Se non saranno conosciuti da'Governatori que', che chiedono il grano, dovranno detti Governatori prendere vera, e certa notizia, con fede giurata da farsi da'Signori Parrochi de' luoghi, loro soggetti,per vedere,se que',che dimandano il grano sieno veramente poveri, e famiglie bisognose.

6 Ne' tempi, ne' quali si dovrà dare il grano (come appresso) dovranno assistere almeno per un'hora la mattina del Mercoledì, e del Sabato, nel luogo destinato per tale effetto nel nostro Arcivescovio, per comodità de' poveri: e similmente faranno nel tempo della restituzione.

7 Si raguneranno avanti di Noi, ò del nostro Vicario Genera-

le sempre, che bisognerà per trattare qualche materia profittevole per detto Monte, e regolarmente l'ultimo Lunedì di ciaschedun mese.

Dell'uffizio de' Depositarii. CAP. VI.

1 SAranno due i Depositarii di detto Monte, uno de' quali havrà pensiere di riconoscere i pegni, conservare i medesimi, e dar fuori il polizzino della quātità del grano, che si deve dare à chi porta il pegno: qual polizzino dovrà esser firmato da uno de' Governatori coll'impronto di detto Monte.

2 Il medesimo primo Depositario havrà un libro, nel quale in una facciata noterà il nome di chi dà il pegno colla data del giorno, mese, ed anno: la somma del grano, che riceve, e la descrizione del pegno, che lascia col numero, che si scrive sopra il medesimo pegno: nella facciata di rincontro registrerà la soddisfazione del grano, insieme coll'aumento, e colla restituzione del pegno, quando però ne habbia havuto la ricevuta dal secondo Depositario del grano, che la farà in dorso del polizzino medesimo, quali polizzini si dovranno conservare in filza sino al rendimento de' Conti.

3 In caso, che il debitore si trovasse haver perduto il polizzino, dovrà dare i segni, e contrasegni del pegno fatto: e non essendo persona sicura, ò conosciuta, debba dare la sicurtà di restituirlo *toties, quoties, & ad omne mandatum*, sotto pena del valore del pegno, quale dovrà apprezzarsi rigorosamente anche colla manifattura nel tempo, che si consegnerà.

4 Nel polizzino sarà impresso il segno del Monte, cō queste parole.

MONS FRUMENT.	*A dì . . . del mese . . . . dell'anno . . . .*	
BENEVENTANUS	*Per N. N. grano tumoli . . . .*	
ERECTUS ANNO	N.	
DOMINI 1694.	N. N. *Governatore*	N. N. *Depositario*

5 Il secondo Depositario de' Grani terrà la chiave del fondaco, ed haverà la cura di ben conservarlo.

6 Haverà inoltre un libro, nel quale noterà il nome di quegli, che riceve il grano, colla somma, e giornata successivamente, à forma di giornale; e poi nel tempo della ricolta noterà nel medesimo libro al luogo dell'introito il grano, che riceve dalli suddetti coll'aumento, e ne farà ricevuta in dorso del polisino, acciocchè colla restituzione di esso, possa chi restituisce il grano havere il suo pegno

dal

dal primo Depositario. E nell atto di dare il grano seguerà il bollettino, ò polizzino, sottoscritto come sopra, con un suggello nell'estremità di esso.

7 Per riconoscimento dell'applicazione di ciascheduno, il primo Depositario havrà per hora ducati dieci l'anno, e dodici il secondo Depositario, infinattanto, che il Monte sarà accresciuto; nel qual tempo si dovranno accrescere le medesime provvisioni, secondo che l'Arcivescovo stimerà proporzionato.

Della imprestanza del grano. CAP. VII.

1 IL grano si dee imprestare a quelle persone, che veramente si trovano in necessità, onde queste porteranno le attestazioni de' loro Parrochi, quando non sieno conosciute da' Governatori, almeno da due di essi.

2 I poveri, e le famiglie bisognose della Città saranno preferiti a quelli de' Casali, e de' Castelli del distretto di essa.

Del Pegno. CAP. VIII.

1 QUe', che riceveranno il grano, per sicurezza del Monte, saranno tenuti lasciare il pegno in potere del Depositario; qual pegno vaglia il doppio del valore del grano, che loro s'impresterà: purche il pegno non sia soggetto à tarme, ò ad altra corruzione.

2 Nel caso, che non si restituisse il grano nel tempo, che soggiugneremo, si dee emanare editto dalla Corte Arcivescovile *ad valvas*, e notificare alle case de' debitori, che questi fra 'l termine di giorni otto habbiano a redimere i loro pegni, con restituire il grano imprestato insieme coll'accrescimento dell'ottava parte per qualsivoglia tumolo, come diremo appresso; altrimenti scorso detto termine, si venderanno i medesimi pegni a pubblico incanto al più offerente, a danno de' debitori stessi; con registrare ne' libri del Monte a rincontro della partita del debito la vendita, ed il prezzo delle robe vendute; acciocchè ricompratone subito altrettanto grano al valore all'hora corrente, possa consegnarsi liberamente al padrone il denajo, che avanzerà al prezzo ritratto di detto pegno.

3 Per evitare le fraudi di chi volesse fare fraudolente acquisto di qualche pegno; determiniamo, che non si dia pegno per man-

darsi in giudicio, nè per provarsi l'identità della roba, nè per potervisi esperimentare l'hipoteca, ò altra azione di creditore alcuno, di modo che ninno possa havervi ragione, ò pretendenza per qualsivoglia, titolo, colore, ò pretesto.

4 Non vendendosi detti pegni nel termine prefisso per negligenza de' Governatori; sieno i medesimi tenuti a tutti i danni, ed interessi, che per tal negligenza potranno patirsi tanto per la deteriorazione, che potrebbe col tempo succedere ne' pegni, quanto per tenerne il prezzo impedito, e non avvalersene in ajuto d'altri bisognosi.

Della quantità dell'imprestito. Cap. IX.

1 Acciocchè possano molti godere del beneficio di questo Monte, infinattanto, che la somma del grano giunga a tumoli cinquecento, s'impresteranno quattro tumoli per ciaschedun povero, e per ciascheduna famiglia bisognosa. Se piacerà al Signore, che giungano a mille, si potrà dare ad imprestanza anche a' Massari, che ne haveranno bisogno; e se arriverà il grano ad avanzare i tumoli mille, tutto il di più si venderà, e si metterà in compera d'annue entrate a benefizio del Monte stesso fino, che giungano le medesime a rendere ducati 300. all'anno di frutto: e poi tutto s'impiegherà in aumento di maggior capitale di grano da distribuirsi, come sopra più copiosamente.

Del tempo dell'imprestito. Cap. X.

1 Il prestito del grano dovrà farsi quattro volte l'anno, cioè nel mese di Ottobre per ajuto della semenza: nel mese di Decembre per sovvenire a' bisognosi in honore delle feste del S. Natale: nel mese di Marzo in honore della S. Pasqua di Resurrezione: e nel mese di Maggio a gloria di S. Filippo Neri, Protettore della Città.

Dell'avvanzo a benefizio del Monte. Cap. XI.

1 Quelli, li quali havranno goduto della carità del grano prestato, saranno tenuti, ed obbligati nella prima ricolta futura restituire al medesimo Monte, e per esso al suo depositario altrettanto grano, quanto importa la somma del grano imprestato, e che sia d'ogni perfetta qualità; ed in ol-

oltre dare al Monte stesso l'ottava parte di più per qualsivoglia tumolo, che haveranno ricevuto in prestito. Quale accrescimento dovrà servire per le spese di detto Monte, come di misuratore, e misure, ventilatori, e simili, e per lo mantenimento de'suoi Ministri: essendo conveniente, che chi sente il comodo di queste imprestanze, habbia parimente il peso di così tenue soprappiù, anche per ragione del grano, datosegli ne'tempi, ne'quali, il prezzo regolarmente è più alto di quello, che corre alla nuova ricolta; affinche senza detrimento alcuno del Monte medesimo si possa perpetuare il sovvenimento alle necessità de'poveri, e delle famiglie bisognose.

Del tempo della Restituzione. CAP. XII.

1 IL grano, che si presterà anno per anno, si dovrà trovar restituito al Monte Frumentario, e per esso al suo Depositario per tutti li 15. di Agosto di ciaschedun'anno, con riconsegnarsi i pegni dati per sicurtà: ed avvenendo, che detto grano non si restituisca puntualmente si eseguirà quanto si è detto nel *cap. VIII. del Pegno.*

Conchiusione.

PReghiamo infine tutti i nostri Successori a concorrere ancor essi al mantenimento, ed accrescimento di questa opera pia, sì con permettere per la conservazione del grano il luogo assegnato nel *Cap. III.* sì eziandio con dare l'annua limosina di dieci tumuli di grano. Ed in quanto alle Regole suddette riserbiamo tanto per Noi, quanto per gli nostri Successori Arcivescovi pro tempore la facoltà, e potestà di aggiugnere, diminuire, ò dichiarare le medesime Regole, ordini, ed Istruzioni: e di decidere le difficoltà, che potranno nascere per l'amministrazione, esecuzione, ed esercizio del detto Monte Frumentario, siccome a Noi, ed ad essi parerà nel Signore espediente. Date nel nostro Arcivescovile questo di 7. di Gennajo 1695. e di nuovo pubblicate nel consesso Sinodale canonicamente ragunato nella nostra Metropolitana a'24. di Agosto 1695.

FR. VINC. MARIA CARD. ARCIV.

G. Bovicelli Segr. del Sinodo.

NO-

VI.

NOTIFICAZIONE

DEll'Altare de'Santi Vescovi Cittadini di Benevento eretto nella Metropolitana, catalogato nell'Appendice del Sinodo Nono del 1694. al *num. VI. pag. 35.* §. 10. *pag. 36.* conceduto al Signor Mario Latino Barone di S. Maria Attoro, che l'hà dotato di annui ducati quattro a'4. di Ottobre di detto anno 1694. come per Istrumento rogato sotto il giorno stesso dal Not. Giuseppe di Pompeo.

G. Bovicelli Segr. del Sinodo.

VII.

TABELLA

De'Casi Morali, de'Sacri Riti, e delle Materie Spirituali, che debbono trattarsi nelle Chericali Congregazioni Eddomadali dal presente Sinodo insino all'altro.

AVVERTIMENTO.

ACciocchè le Materie Rituali, e Spirituali trattate ne'Sinodi antecedenti con ispesso ruminarle, e sminuzzarle si rendano più spedite nelle funzioni Ecclesiastiche, e con più frutto pascano l'Anima, si risumeranno in questo anno le Materie Rituali, e Spirituali, poste nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo.

SETTEMBRE.

Materie Morali.

Del Sagramento della Penitenza.

1 Che cosa s'intenda per la Penitenza, e se sia vero Sagramento?

to? *S.Thom. 3.p. q.84. ar.1. Filliuc. tract.6.de Sacram.Pœnit.cap.1. Layman. tract.6. de Sacram.Pœnit. cap.1. Bonac. disput. 5. de Pœnit. Sacram. qu.2. punct.1. Abelly cap.5. de Sacram. Pœnit. sect.1. & 2.*

2 Se il Sagramento della Penitenza sia necessario alla salute,& in che maniera? *D.Thom. quæst. cit. a.5. Bonac. loc.cit. qu.2.punc.3. Abelly loc.cit. sect.2. §.Quæres, Layman.loc.cit.cap.3. num.2.*

3 Da chi sia stato istituito il Sagramento della Penitenza; e quando? *D.Thom.loc.cit. a.7. Layman. loc.cit.cap.3. num.1. Bonac. loc.cit. punct.4. & alii.*

4 Qual sia il soggetto prossimo, e qual' il remoto della Penitenza? *S.Th. 3.p. quæst.85. art.4. ibiq; Cajetanus, & alii Expositores. Filliuc. loc.suprac. cap.1. quæsito 7.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol.42.

OTTOBRE.

Materie Morali.

Della Materia del Sagramento della Penitenza.

1 Qual sia la materia remota, e qual la prossima del Sagramento della Penitenza? *S.Thom.3.par. qu.84. art. 2. Filliuc. tr. 6. de Sacr.Pœnit. cap.3. quæs.1. & 2. Layman.de Sacram. Pœnit. lib.5. tract.6. cap.3. num.5. & 6. Tambur. de Sacram. Pœnit. lib. 5. cap.1. Abelly de Pœnit.sect.3. Bonac. de Sacr.Pœnit. disp.5. quæs.3.punc.1.*

2 Qual sia la materia necessaria, e quale la sufficiente del Sagramento della Penitenza? *D.Th. loc.cit. ad 3. Filliuc. loc. cit. Bonac. ibid. quæst. unica. Layman. & Abelly ibid.*

3 Se i peccati dubii possano essere materia sufficiente del Sagramento della Penitenza? *Bonac. loc. cit. quæsito 3. n.9. Filliuc. loc.cit. quæs.5. num.60. Layman.ibidem assert.3. num.5.*

4 Se i peccati già Sagramentalmente rimessi possano essere di nuovo materia del Sagramento della Penitenza? *Abelly loc. superiùs cit. Bonac. loc.cit. quæst.4. n.10. Layman.ibidem. Filliuc. loc. cit. quæsit.4.*

Ma-

Materie Rituali, e Morali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol.42.

NOVEMBRE.

Materie Morali.

Della Forma del Sagramento della Penitenza.

1 Qual sia la forma del Sagramento della Penitenza: e se tutte le parole sieno di essenza? *D.Th. 3.p. quæst. 84. art. 3. Layman. de Sacram.Pœnit. lib.5. tract.6. cap.3. assert.7. Bonac.de Sacr.Pœnit. disp.5. quæsit.4. punct. 1. propositione unica. Filliuc. de Sacr. Pœnit. tract.6. cap.3. quæsit.6. & 7. Abelly de Pœnit. sect.4.*

2 Se le forme deprecativa, imperativa, e condizionale possano praticarsi, e sieno sufficienti? *D. Thom. loc. cit. in solut. ad arg. Abelly loc.cit. Filliuc. ibidem quæsit.8. & 10. Bonac. de Pœnit. loc. cit. punct.2. & 3.*

3 Se la forma del Sagramento della Penitenza si possa reiterare, e darsi a più insieme? *D.Thom.quæst.cit. aut.10. Filliuc. loc.cit. quæsito 11. Bonac. loc.cit. punct.4.*

4 Delle assoluzioni date agli assenti, ò per via di lettera, ò di segni, se sieno valide? *D.Thom. in additionibus ad 3.p.quæst.9.art.3. Tambur. de Sacram.Pœnit. l.5. cap. 2. Layman. loc. superiùs cit. assert.8. & 9. Bonac. punc.5. ac 6. Filliuc. ibidem quæsito 12.*

Materie Spirituali, e Morali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol.43.

DICEMBRE.

Materie Morali.

Degli effetti del Sagramento della Penitenza.

1 Se per mezzo del Sagramento della Penitenza si tolgano dall'anima tutti i peccati mortali; e se uno possa levarsi senza l'altro?

tro? *S. Th. 3. p. quæst. 86. art. 1. 3. & 6. Bonac. de Sac. Pœnit. quæst. 6. sect. 1. punt. 1. 2. & 3. Filliuc. de Sac. Pœnit. tract. 6. cap. 4. quæsit. 1. 4. & 5. Abelly de Pœnit. sec. 5.*

2 Se la Penitenza tolga la colpa, senza levare il reato della pena; e se rimangano dopo la Penitenza nell'anima le reliquie de' peccati? *S. Th. ibidem art. 4. & 5. Bonac. loc. cit. punt. 4. Filliuc. ibid. quæsit. 6. 7. 8. & 10. & alii.*

3 Se il peccato veniale, possa rimettersi senza la Penitenza, e co'Sacramentali, e senza la remissione del peccato mortale? *S. Th. 3 par. quæst. 87. art. 1. 3. & 4. Filliuc. loc. cit. cap. 5. quæsit. 9. & seq. Bonac. ibid. sect. 2. punc. 1. 2. 3. & 4. Abelly loc. superiùs cit.*

4 Della reviviscenza delle buone opere, mortificate per lo susseguente peccato mortale, e delle stesse buone opere morte, e fatte in peccato mortale; se tanto l'una, quanto l'altra succeda per mezzo della Penitenza: e se per l'opposto i peccati rimessi colla Penitenza risorgano col nuovo peccato? *S. Th. 3. p. qu. 88. per totam. Abelly loc. cit. sect. 6. Bonac. ibid. sect. 3. punc. 1. & 2. & sect. 4. punct. 1. & 2. Filliuc. cap. 6. quæsit. 1. & seq.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol. 44.

G E N N A J O.

Materie Morali.

Della Contrizione.

1 Che cosa sia contrizione, e come differisca dall'attrizione? *D. Th. in supplem. ad 3. p. quæst. 1. art. 1. & 2. Filliuc. de Sac. Pœnit. cap. 7. Bonac. de Sac. Pœnit. disp. 5. quæst. 5. punct. 1. & 3. Layman. de Sac. Pœnit. cap. 4. Abelly de Pœnit. sec. 8. & 9.*

2 Se al Sagramento della Penitenza vi sia necessaria la contrizione perfetta, ò basti l'attrizione? *S. Th. loc. cit. art. 3. Abelly loc. cit. sec. 9. & 10. Filliuc. ibidem quæsito 7. & sequentibus. Bonac. ibidem, & alii.*

3. Se la contrizione cada sotto precetto, e quando obblighi? *S. Th. loc. cit. quæst. 4. per totam Filliuc. loc. cit. cap. 8. quæsit. 1. & sequentibus. Bonac. ibidem punc. 2.*

4 Se per ciascheduno peccato si richiegga un'atto distinto di contrizione, ò se basti un'atto di contrizione per iscancellare tutti i peccati? *D. Th. loc. cit. quæst. 2. art. 6. Suarez de Pœnit. disp. 4. sec. 6. num. 3. Filliuc. ibidem cap. 9. quæsito 1. & sequentibus Bonac. loc. cit. punc. 5. & 6.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice del VI. Sinodo fol. 45.

FEBBRAIO.

Materie Morali.

Del proposito d'emendarsi.

1 Se nella contrizione vi si richiegga il proposito efficace di non più peccare? *Layman. de Sac. Pœnit. lib. 5. tract. 6. cap. 4. 7. & 8. Bonac. de Sac. Pœnit. disp. 5. quæst. 5. sec. 1. punct. 8. prop. 1. Filliuc. trac. 6. cap. 7. quæsit. 5. & trac. 7. cap. 6. quæsit. 6.*

2 Se detto proposito debba essere esplicito, ò pure basti il virtuale, ed implicito? *Bon. loc. cit. pp. 2. Layman loc. cit. n. 6. Filliuc. loc. cit. Abelly de Pœnit. sec. 21. & alii.*

3 Se debba stimarsi di non haver il proposito di non più peccare, chi non lascia l'occasione del peccato? *Bonac. de Matrim. quæst. 4. punct. 14. Navar. in Manuali cap. 3. num. 14. Cajetanus in sum. verb. periculum. Layman. loc. cit. num. 9. Epistola Pastorale Orsina a' Novelli Confessori §. 7. fol. 19.*

4 Del recidivo, e del Concubinario, se debbano dirsi di haver sufficiente proposito? *Layman. loc. cit. num. 10. & 11. Bonac. loco cit. de Matrim. Navar. lib. 4. cap. 4. n. 77. Sanch. lib. 2. moral. cap. 32. num. 45. Epistola Pastorale Orsina, §. 6. fogl. 17. & §. 8. fogl. 25.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fogl. 45.

MARZO.

Materie Morali.

Della Confessione.

1 Se la Confessione sia necessaria alla salute, e quando obblighi?

ghi? *S.Thom. in additionibus ad 3. p. quæst. 6. per totam. Abelly de Pœnit. sect. 11. & 12. Layman. de Sacram. Pœnit. lib. 5. tract. 6. cap. 5. Filliuc. de Sacr. Pœnit. tract. 7. cap. 2. & 3. Bonac. de Sacram. Pœnit. disput. 5. qu. 5. sect. 2. punct. 4.*

2 Delle Condizioni richieste alla Confessione; ed in specie dell'esame della Coscienza, e dell'integrità, quali esser debbano? *S.Th. loc. cit. quæst. 9. art. 2. & 4. Abelly loc. cit. sec. 13. Bonac. loc. cit. punc. 2. §. 1. 2. & 3. & alii.*

3 Delle circostanze de' peccati, se debbansi manifestare nella confessione? *S. Th. in 4. dist. 16. quæst. 3. art. 2. quæst. la 5. Bonac. loc. cit. punct. 2. difficultate 3. Abelly loc. cit. sec. 14. Diana tom. 1. tract. de circumstantiis aggrav. resol. 1. Cardinal de Lugo disp. 16. sec. 3. Filliuc. loco superiùs cit. cap. 14. quæsito 4., et præsertim in brevi instruct. pro confessionibus excipiendis. art. 2.*

4 Delle cagioni, che possono scusare dal manifestare tutti i peccati mortali; ò sia dall'integrità della Confessione. *Bonac. loc. cit. difficultate 4. §. 4. Filliuc. loco supra cit. cap. 5. quæsito 5. & sequentibus. Layman. de Sacr. Pœnitentiæ. lib. 5. tract. 6. cap. 8. num. 3 & sequentibus.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice del VI. Sinodo fol. 46. e 47.

APRILE.

Materie Morali.

Del Ministro della Confessione.

1 Qual sia il Ministro del Sagramento della Penitenza; ed in specie in ordine a' Vagabõdi, e che hanno diverso domicilio? *S.Th. in supplem. ad 3. p. quæst. 8. art. 1. & sequentibus. Bonac. de Pœnit. Sac. disp. 5. quæst. 7. punc. 1. Layman. de Sac. Pœnit. lib. 5. tract. 6. cap. 10. Tambur. de Pœnit. lib. 5. cap. 4. §. 1. 2. & 3. Filliuc. de Sac. Pœnit. tract. 6. cap. 7. quæsito 4. & sequentibus. Abelly de Pœnit. sect. 16.*

2 De' requisiti nel Ministro per la valida amministrazione de Sagramento della Penitenza. *Bonac. loc. cit. punc. 4. §. 1. Layman.*

ibidem Cap. XI. Tambur. loc. cit. §. 1. 4. *& sequentibus. Filliuc. ibidem quæsit.* 7. *& seq.*

3 De'requisiti nel Ministro per la lecita amministrazione del Sagramento della Penitenza. *Bonac. loc. cit. punct.* 4. §. 2. *Filliuc. ibid. Layman. loc. cit. cap.* 13. *Abelly loc. cit. sect.* 18. *e* 19. *Epistola Pastorale Orsina a' Confessori novelli* §. 2. 3. *e* 4.

4 Dell'obbligazione, che hà il Ministro d' interrogare i Penitenti. *Layman. cap.* 13. *cit. n.*7. 8. *&* 9. *Abelly loc. cit. sec.* 19. *Palaus tract.* 23. *disp. unica punct.* 16. §. 2. *Suarez disp.* 32. *sect.* 3. *n.* 3. *Epistola Pastorale Orsina loc. cit.* §. 4. *&* §. 15.

Materie Rituali, e Spirituali

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol. 47.

MAGGIO.

Materie Morali.

Del Ministro in ordine a' Casi riservati.

1 In chi risieda la potestà di riservare i peccati; e sopra i quali possa stendersi la riservagione? *Bonac. de Pœnit. Sac. disp.*5. *quæst.*7. *punct.* 5. §. 1. *&* 2. *Filliuc. de Sac. Pœnit. tract.* 7. *cap.* 10. *Abelly de Pœnit. sect.* 17. *Tambur. de Pœnit. lib.* 5. *tract. de casibus reservatis cap.*1. *& sequentibus. Layman. de Pœnit. lib.*5. *tract.*6. *cap.*12. *num.* 1. *& sequentibus.*

2 Se il Superiore possa, uditi i soli peccati riservati, assolvere da' medesimi, rimettendo il Penitente per gli non riservati all'Inferiore: e per l'opposto, se l'Inferiore uditi tutti i peccati, possa assolvere da non riservati il Penitente, rimettendolo, per gli riservati al Superiore? *Bonac. loc. cit.* §. 3. *Layman. ibidem num.* 8. 9. *&* 10. *Filliuc. ibid. quæsito* 9. *&* 10. *& alii.*

3 Se il Penitente, il quale è stato assoluto nel tempo del Giubileo, ò da chi havea la facoltà de' casi riservati, rimanga libero dalla riservagione de' peccati scordati? *Bonac. loc. cit.* §.5. *Filliuc. loc. cit. quæsito* 12. *Suarez disp.* 31. *sect.* 3. *Navarrus, & alii.*

4 A che sia tenuto un Confessore, che assolve malamente il Peni-

nitente, per difetto della facoltà di assolvere da' casi riservati? *Bonac. loc. cit. punc. 6. Filliuc. loc. cit. cap. 11. quæsito 6. Suarez disp. 32. sess. 6. Navarrus cap. 26. num. 14.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol. 48.

GIUGNO.

Materie Morali.

Del Sigillo della Confessione.

1 Quali sieno le cose, che cadono sotto il sigillo? *D. Th. in supplem. ad 3. p. quæst. 11. art. 1. & 2. Bonac. de Pœnit. Sac. disp. 5. quæst. 6. sect. 5. punct. 2. Layman. de Sac. Pœnit. lib. 5. tract. 6. cap. 14. Filliuc. de Sac. Pœnit. tract. 7. cap. 11. quæsito 3. Abelly de Pœnit. sec. 20.*

2 Di quelli, che sono tenuti ad osservare il Sigillo. *D. Th. loc. cit. art. 3. Bonac. loc. cit. punct. 3. Filliuc. ibidem quæsito 4. Layman. & Abelly ibidem.*

3 Se il Confessoro colla licenza del Penitente espressa, ò tacita possa parlare delle cose sentite in Confessione: ò senza licenza del medesimo servirsi delle notizie havute in Confessione? *D. Th. loc. cit. art. 4. Bonac. loc. cit. punc. 4. num. 8. & sequent. Layman. ibid. Filliuc. ibid. quæsito 7. 11. & 12.*

4 Se il Confessoro sia tenuto à celare ciocchè sà per altra parte, e fuori della confessione? *D. Th. loc. cit. art. 5. Layman. loc. cit. n. 3. Bonac. loc. cit. punct. 2. n. 9. Filliuc. loc. cit. quæsito 3. & alii.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol. 49.

LUGLIO.

Materie Morali.

Della soddisfazione.

1 Che cosa sia la soddisfazione, e se sia necessaria? *D. Th. in additionibus ad 3. p. quæst. 12. e 13. Abelly de Pœnit. sec. 22. Bonac. de Sac. Pœnit. disp. 5. quæst. 5. sec. 3. punct. 1. Layman. de sac. Pœnit. lib. 5. trac. 6. cap. 15. Filliuc. de Pœnit. tract. 8. cap. 1. quæsito 1. & cap. 2. quæsito 1.*

2 Co'

2 Co quali opere si possa soddisfare a Dio, e se fatte in peccato mortale sieno valevoli per la soddisfazione? *D.Th. quæst.* 14.*e* 15. *Abelly de Pœnit. sec.* 23. *Layman. loc. cit.n.*2.9.*e* 15. *Bonac. loc.cit. punct.* 2. *num.* 9. *& sequentibus.Filliuc.loc. cit.quæsit.* 5. *& sequentibus,& cap.* 2. *quæsito* 9.

3 Come debba portarsi il Confessoro nell'imporre la penitenza? *D.Th. loc.cit. quæst.* 8.*art.* 7. *Abelly loc. cit. sec.* 24. *Bonac.loc. cit.pun.*2.*num.*2.*& sequentibus. Layman.punct.*2. *loc.cit.n.* 11. *& sequentibus.Filliuc. loc. cit. cap.* 2. *quæsito* 4. *& sequentibus.*

4 Della obbligazione del Penitente in ordine ad accettare la penitenza: e se la penitenza possa commutarsi? *D.Th. in* 4.*dist.* 18. *quæst.* 1. *art.*5.*quæst.la* 3. *Abelly loc.cit.sec.* 30.*Layman.loc.cit.num.* 6. 7. 16. *&* 17. *Filliuc. loc. cit. cap.*2.*quæsito* 8.*Bonac.loc.cit.punct.*3.

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI. Sinodo fol.50.

AGOSTO.

Materie Morali.

Delle Indulgenze.

1 Che cosa sia indulgenza, e di quante sorti, e qual sia il suo valore? *D.Th.in additionibus ad* 3.*p.quæst.*25.*Bonac.disp.*6.*de indulgentiis quæst.* 1. *punct.*1. 2. *&* 7. *Abelly de indulgentiis* §. 1. *Layman. trac.* 7. *de indulgentiis cap.* 1. *&* 3. *Filliuc. de Sac. Pœnit. tract.* 8. *cap.* 3. 7.

2 Di quei, che possono concedere le indulgenze. *D. Th. loc. cit. quæst.* 26. *Layman.loc. cit. cap.* 4. *Bonac. loc. cit. punct.*3. *Abelly loc. cit.*§. 2. *Filliuc. loc. cit. cap.* 4.

3 Delle condizioni, che richieggonsi in quei, che vogliono ricevere il frutto delle indulgenze: e se possano applicarsi per li defonti? *D. Th. loc. cit. quæst.* 27. *Abelly loc. cit.* §. 3. *Bonac. loc. cit. punct.*5. *&* 6. *Filliuc. loc. cit. cap.* 6. *&* 8. *Layman. ibidem cap.* 6. *&* 7.

4 Del Giubileo, e di tutto ciocchè spetta al medesimo. *Filliuc. loc. cit. cap.*10. *Bonac. loc. cit. punct.* 2. *unica prop. num.* 5. *Layman. loc. cit. cap.* 8. *Abelly loco cit.* §. 1. *& alii.*

Materie Rituali, e Spirituali.

Come nella Tabella della Pendice al VI.Sinodo fogl. 51.

FINIS.

INDEX
TITVLORVM, ET CAPITUM.

DEcretum de aperitione Synodi. pag. 3.

TIT. I. De Constitutionibus.

Cap. unic. *Diœcesanæ Synodi, novennio elapso celebratæ, confirmantur.* 4.

TIT. II. De Consuetudine.

Cap. unic. *Ordinariæ Processiones per antiquas tantùm vias ducantur. Extraordinariis ab Archiepiscopo, sivè ab ejus Vicario viæ præscribentur.* 4.

TIT. III.

De Majoritate, & Obedientia.

Cap. I. *Perturbatus Titulorum ordo componitur.* 5.

Cap. II. *Campanæ in laicorum Officialium electione non pulsandæ.* 5.

TIT. IV. De Diaconis Sylvaticis.

Cap. unic. *Diaconi Sylvatici qua disciplina continendi.* 5.

TIT. V. De rebus Ecclesiæ alienandis, vel non.

Cap. I. *Statutum, quo solemnitates pro Capitulo Metropolitano, & Mansionariorum Collegio præscribuntur, ne Canones in censuationibus faciendis, vel innovandis ad libitum minuantur, in alia Collegia, & Beneficiarios extenditur.* 6.

Cap. II. *Quomodo Statutũ quoad Beneficiarios extra Capitula intelligatur.* 7.

Cap. III. *Pœna in contravenientes statuitur.* 7.

TIT. VI. De Deposito.

Cap. unic. *Tenuia deposita ducatos viginti non excedentia, ne penes Archipresbyteros, & Beneficiarios, sivè locorum piorum Administratores, sed penes tutam, & idoneam personam deponantur, anathemate cavetur.* 8.

TIT. VII. De Regularibus.

Cap. I. *Monialium numerus pro ratione redituum in Monasteriis statuendus.* 9.

Cap. II. *Numerus Monialiũ Monasterii S. Petri præscribitur.* 9.

Cap. III. *S. Victorini Monialium numerus taxatur.* 10.

Cap. IV. *Prætaxatum numerum pro ratione incrementi redituũ augeri posse, declaratur.* 10.

Cap. V. *Dos supernumerariarum præfigitur.* 10.

Cap. VI. *Dos supernumerariarũ omninò in emptionem bonorum stabilium convertenda. Pœna in contravenientes.* 11.

Cap. VII. *Edictum super Monialium allocutione evulgatur.* 11.

TIT. VIII. De jure-patronatus.

Cap. unic. *Quæ Diœcesis Universitates legitimo patronatus jure in nonnullis piis locis gaudeãt, edicto promulgantur.* 11.

TIT.

INDEX.

TIT.IX. De Baptismo.

Cap. unic. *Aqua baptismalis pro nova benedictione renovetur.* 12.

TIT. X.

De Custodia Eucharistiæ.

Cap.I. *Pixis, non Calix, ostensorii defectum suppleat.* 12.
Cap.II. *Vbi Pixis exponitur, fiat saltem per horam.* 13.
Cap.III. *Sanctorũ sivè Reliquiæ, sivè Statuæ in SS. Eucharistiæ processione ne deferantur.* 13.

TIT. XI.

De Immunitate Ecclesiarum.

Cap.unic. *Repræsentationes etiã sacræ in Ecclesiis ne fiant.* 13.

TIT. XII.

De Sponsalibus, & Matrimoniis.

Cap.I. *Qui Parochum dolosè cõpellunt matrimonio adesse excommunicantur, & pœna aureorum centum puniuntur.* 14.
Cap.II. *Recognitio, quam vocant Sponsaliam, anathemate inhibetur.* 14.
Decretum de iis, quæ ad universas Constitutiones pertinent. 14.
Decretũ de Synodi conclusione. 15.
Decretum de Indictione futuræ Synodi. 15.
Rogitus Actorum. 15.
Decretum ultimum de Synodi dimissione. 15.

TAVOLA

Dell'Appendice.

I. Editto intorno al parlare colle Monache. pag.17.
II. Editto, con cui si notificano i legittimi Padronati delle Vniversità della Diocesi, nelle Chiese, Cappelle, e Confraternite, e negli Spedali infrascritti. 19.
III. Editto, con cui si prescrivono i Titoli de' Canonici, Abati, Arcipreti, Parrochi, Vicarii, Curati, ed altri Ecclesiastici della Città, e Diocesi. 22.
IV. *Regole da osservarsi* nello Spedale de' Pellegrini sotto l'invovazione di S. Bartolomeo in Benevento. 30.
V. Regole per lo buon reggimento del Monte Frumentario eretto in Benevento a'14. di Febbrajo 1694. 37.
VI. Notificazione dell'Altare de' Santi Vescovi Cittadini di Benevento. 46.
VII. Tabella de' Casi Morali, de' Sacri Riti, e delle Materie Spirituali, che debbono trattarsi nelle Chericali Congregazioni Eddomadali dal presente Sinodo insino all' altro. 46.

LAVS DEO.